



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'Appello di
VENEZIA

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO
PER IL QUADRIENNIO
2026-2029

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)

I.A.1. Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore generale	1	0
Avvocato generale	1	0
Sostituti procuratori generali	11	2
Magistrato po flessibile requirente	2	2

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore generale	Federico Prato	Procura generale presso Corte d'appello di Venezia
Avvocato generale	Nicola Proto	Coordinatore del Gruppo responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria e del Gruppo Affari internazionali ¹
Sostituto procuratore generale	Antonio De Lorenzi	Coordinatore del Gruppo Affari internazionali ²
	Antonio Miggiani	Gruppo Affari internazionali
	Pasquale Mazzei	Coordinatore del Gruppo Esecuzione penale
	Paola Tonini	Gruppo responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria
	Francesca Torri	Gruppo responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria
	Fabrizio Celenza	Gruppo esecuzione penale
	Sabrina Duò	Gruppo Minori-civile
	Rosa Liistro	Gruppo Minori-civile
	Maria Carla Majolino ³	

¹ Dal 28 marzo 2025

² Fino al 27 marzo 2025

³ Prenderà servizio il prossimo novembre

I.A.2 Pianta organica del personale amministrativo

Inquadramento	Organico	Vacanti
Dirigenti	1	0
Area Funzionari	10	8
Area Assistenti	25	7
Area Operatori	6	4

I.A.3. Risorse tecnologiche e finanziarie

Vedasi allegato 1

I.B) Analisi del contesto interno

La primaria finalità che si intende perseguire con il progetto è quella di assicurare una tempestiva e uniforme risposta alle istanze di giustizia. Tale attività si ispira, in particolare, ai principi di certezza, trasparenza e prevedibilità dell'attività degli Uffici giudiziari requirenti.

Compito della Procura generale è e deve essere anche quello di porre le condizioni affinché nel distretto della Corte di appello di Venezia siano concretamente garantite l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio delle proprie funzioni. Questo obiettivo sarà perseguito implementando il già previsto contributo informativo e partecipativo dei magistrati dell'Ufficio alle decisioni anche organizzative e coniugando al meglio gli spazi di autonoma valutazione e decisione con gli strumenti informativi previsti nella Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura. Ciò deve essere realizzato, anche con riguardo ai magistrati degli uffici requirenti del distretto, attraverso un contributo fattivo alla predisposizione dei relativi progetti organizzativi (cfr. articolo 12 della citata Circolare) ed attraverso un corretto esercizio del potere di vigilanza.

Il Progetto deve essere in grado di corrispondere al meglio a quello che è il ruolo del Procuratore generale ed ai conseguenti rapporti con il Procuratore della Repubblica, secondo la disciplina tratteggiata dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

La normativa vigente, come più volte chiarito dal CSM, conferisce al Procuratore generale un potere di vigilanza: non già nell'ottica di una tradizionale sovraordinazione gerarchica, ma piuttosto in quella di una collaborazione istituzionale, preordinata alla tutela di valori di rango costituzionale, come quelli diretti ad assicurare il corretto, armonico ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto dei principi del giusto processo.

Ed è in questa la prospettiva collaborativa che va inquadrato il potere di vigilanza avente ad oggetto il concreto esercizio dei poteri che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006 attribuisce al Procuratore della Repubblica, titolare esecutivo dell'azione penale e tenuto, per legge, ad assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.

Infatti, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 106, attribuisce al Procuratore generale presso la Corte di appello un compito importante ed essenziale di "verifica" proprio circa il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto delle norme sul giusto processo, esercitabile anche mediante l'acquisizione di dati e notizie dalle Procure della Repubblica.

Il potere ex art.6 va inteso come un potere di vigilanza in una accezione positiva di ricognizione e di diffusione delle buone prassi, nonché di costante impulso e sollecitazione alla condivisione di comuni moduli organizzativi. Tali sollecitazioni devono concretizzarsi auspicabilmente in protocolli o intese distrettuali.

Dunque - come precisato dal CSM - il perimetro del potere ex articolo 6 cit. va in questi termini correttamente inquadrato e non consente al Procuratore generale di svolgere una funzione di coordinamento investigativo, se non nei casi e con gli stretti limiti in cui tale funzione è prevista espressamente dalla legge (cfr. articoli 118 bis delle disposizioni di attuazione c.p.p. e 372, comma 1 bis, c.p.p.) in forma sussidiaria, organizzativa e in ultima analisi “patologica” attraverso il potere di avocazione, ed in ogni caso attinente al rapporto interno fra uffici requirenti del Distretto.

Nell’esercizio delle proprie competenze di vigilanza sul corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nei circondari del Distretto, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello ha invece il potere - dovere di richiedere informazioni, di riferire al Procuratore generale della Corte di cassazione sull’esito delle attività ex articolo 6 svolte nel Distretto.

L’attività di vigilanza è finalizzata a verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 106/2006.

In sintesi:

- correttezza, puntualità e uniformità dell’esercizio dell’azione penale;
- rispetto delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato;
- rispetto delle norme sul giusto processo;
- imparzialità, trasparenza, tempestività, efficacia, funzionalità e uniformità dell’attività dell’ufficio, nelle materie e nei settori di competenza;
- rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari;
- completezza delle indagini preliminari, anche con riferimento alla ricerca degli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini;
- rispetto di standard probatori ispirati al criterio della ragionevole previsione di condanna (articolo 408 c.p.p.);
- garanzia di uguali e uniformi condizioni di accesso alle modalità di definizione alternativa del procedimento nella fase delle indagini preliminari, nonché ai riti semplificati a seguito dell’esercizio dell’azione penale;
- interlocuzione funzionale, tempestiva e trasparente con i difensori e con l’utenza;
- disciplina dei rapporti con la stampa, in modo da garantire, nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e di quello della riservatezza specie degli estranei, la correttezza dell’informazione giudiziaria.

L’articolo 39 della Circolare del CSM sull’organizzazione degli uffici di Procura indica, infatti, poi tra gli obiettivi della vigilanza anche l’esercizio in concreto del potere-dovere di curare i rapporti con la stampa che l’articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006 attribuisce al Procuratore della Repubblica.

È, infatti, il Procuratore della Repubblica a dover curare e disciplinare i rapporti con la stampa, secondo il disposto dell’articolo 5 citato [laddove, secondo le indicazioni contenute nella legge delega (articolo 2, comma 4, lettera f), della legge delega n. 150 del 2005), si afferma che è il Procuratore della Repubblica a mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione] e le circolari adottate dal CSM (cfr. articolo 5, comma 7, della Circolare sull’organizzazione degli Uffici di Procura).

Tra le circolari del CSM rileva principalmente la risoluzione del CSM in data 11 luglio 2018 contenente le linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale che, a sua volta, costituisce coerente sviluppo delle precedenti delibere del CSM in data 24 settembre 2008 e in data 20 febbraio 2008, dedicate al tema dei rapporti tra l'ufficio del pubblico ministero e gli organi di informazione.

La verifica che l'Ufficio della Procura generale è tenuto ad operare riguarda la disamina delle metodiche organizzative che le singole Procure del distretto hanno seguito per disciplinare l'informazione giudiziaria, garantendo le esigenze della cronaca e, al contempo, quelle della privacy dei soggetti a vario titolo coinvolti.

Al riguardo, rispetto a situazioni che emergessero o fossero segnalate di informazione non corretta, il parametro di riferimento non potrà essere che quello dettato dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188, emanato per dare compiuta attuazione alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 n. 343. Sul punto vedasi gli "orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali" della Procura generale della Cassazione del 10 marzo 2022, le "linee guida in materia di comunicazione istituzionale" di quest'Ufficio del 24 ottobre 2022 (Allegato 2) e il recente decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 198 entrato in vigore il 7 gennaio 2025.

Nella medesima ottica di garanzia dell'informazione, ma pur sempre nell'assoluto rispetto delle esigenze della privacy, si pone la recentemente innovata disciplina introdotta con la legge 9 agosto 2024 n. 114, che ha introdotto significative modifiche alla disciplina dell'utilizzo processuale delle intercettazioni (in particolare, cfr. gli articoli 268, 291 e 292 c.p.p.), vuoi per rafforzare la tutela del difensore, vuoi per evitare utilizzi lesivi della esigenza di riservatezza dei soggetti diversi dalle parti.

I.B.1. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente.

Quanto al numero delle comunicazioni di sentenze penali, emesse nel Distretto, per il visto, dopo il 2021 (20.062) e 2022 (27.860) con numeri senz'altro in crescita successivamente al periodo pandemico, si assiste ad un aumento molto significativo nel 2023 (35.232) e nel 2024 (29822) a seguito della piena operatività degli Uffici giudicanti dopo il Covid.

Dopo un andamento lineare dei pareri in materia di libertà personale nel 2021 (361), nel 2022 (283) nel 2023 (395), si assiste ad un'impennata nel 2024 (1088) legata, evidentemente, alla piena attuazione della normativa per i reati del c.d. codice rosso.

L'andamento non uniforme del numero delle udienze della Corte d'Appello, nel 2021 (303), nel 2022 (370), nel 2023 (303) e nel 2024 (434) dipende dall'impegno di almeno due collegi quasi contemporaneamente nei cc.dd. maxi processi quali: Banca popolare di Vicenza, Veneto Banca, Casalesi, Mala del Brenta e Taurus.

Per quanto riguarda le richieste di estradizione ai sensi dell'art. 703 c.p.p. (dall'estero), si osserva che, nell'ambito di esse, sono incluse le procedure riguardanti i MAE ricevuti dall'estero.

L'incremento registrato tra l'anno 2023 e l'anno 2024 (54-87) è, verosimilmente, dovuto all'aumento del flusso turistico, atteso che i soggetti attinti dal MAE vengono spesso individuati a seguito della loro registrazione presso le strutture turistiche del veneziano.

Per quanto riguarda l'incremento delle richieste alla Corte di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie estere, esso è dovuto al fatto che ultimamente le richieste di riconoscimento, oltre che provenire da autorità estere che da tempo le trasmettono (Austria e Germania), provengono anche da autorità estere (Croazia, Slovenia, Paesi Bassi) che paiono aver recentemente incrementato l'applicazione della Decisione Quadro 2005/2014 GAI.

Per quanto attiene all'esecuzione penale, il progetto organizzativo vigente prima dell'arrivo dell'attuale Procuratore generale prevedeva l'assegnazione dei procedimenti a quattro Sostituti

Procuratori generali, senza l'individuazione di un coordinatore. Nel corso del biennio 2020-2021, si era verificato un perdurante rallentamento sia della fase di iscrizione al SIEP dei titoli esecutivi sia della lavorazione dei titoli dopo l'iscrizione, in tal modo generando un rilevante carico di lavoro arretrato.

Si allegano le statistiche relative ai flussi di lavoro relative al quadriennio precedente e l'analisi delle strutture amministrative dell'Ufficio e della relativa attività (articolo 37, comma 1, lettera a), della Circolare) Allegato 3.

I.B.2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo.

L'esame dei flussi di lavoro e delle attività dell'Ufficio, anche con attenzione alla qualità dell'intervento, consente di affermare che gli obiettivi che si è inteso perseguire con il precedente Progetto organizzativo in linea di massima sono stati raggiunti.

A ciò ha contribuito:

a) la costante, informata presenza alle udienze ed un ragionato esercizio del potere di impugnazione;

b) la costituzione di più gruppi specializzati;

c) il supporto delle strutture organizzative dell'Ufficio che, pur nella ormai cronica carenza di personale, grazie ad un impegno corale, sono stati in grado di supportare l'attività dei magistrati.

Con il progetto organizzativo in vigore a far data dal 2022 è prevista l'assegnazione alla materia dell'esecuzione penale di un magistrato coordinatore e di un magistrato addetto che, al fine di bilanciare l'impegno derivante dalla cura della delicata materia, godono di esonero dalle udienze nella misura del 50%. La scelta di aver ridotto da quattro a due i magistrati deputati a tale settore è stata dettata dalla necessità di restringere l'impegno a due soli colleghi che si occupassero quotidianamente della materia, per i quali l'esonero fosse effettivo.

L'assegnazione degli affari tra i due magistrati avviene sulla base di criteri di trasparente oggettività che garantiscono il bilanciamento corretto delle attribuzioni.

La soluzione adottata consente di elaborare in tempi rapidi, attraverso agili interlocuzioni tra i due magistrati ed il funzionario responsabile dell'Ufficio, protocolli condivisi finalizzati all'adozione di soluzioni giuridiche comuni, prontamente comunicati al personale addetto all'Ufficio.

Gli esiti delle recenti innovazioni organizzative sono stati alquanto positivi.

Infatti, nel triennio esaminato pur a fronte di un continuo aumento delle sopravvenienze (*ad esclusione di anno 2023*) è stato ampiamente ridotto l'arretrato fino alla sostanziale eliminazione (*da n.599 anno 2022 a n.14 anno 2024*).

Inoltre, la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia in materia di pene sostitutive ha alimentato una vivace dialettica tra chi rinviene nella lettera delle norme di recente novellate argomenti per attribuire la competenza all'esecuzione al magistrato di sorveglianza, con netta marginalizzazione del ruolo del PM in quello specifico settore dell'esecuzione penale, e chi per contro riafferma la funzione istituzionale del PM quale organo generalmente competente per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna ex art. 655 cpp .

Premesso che entrambe le opzioni ermeneutiche trovano argomenti di conferma già ampiamente valorizzati dai rispettivi sostenitori, in attesa dell'adozione di prassi nazionali condivise sulla scorta delle indicazioni della Procura Generale della Cassazione, si ritiene in primo luogo opportuno

evidenziare e ribadire la necessità inderogabile del ruolo del Pubblico Ministero in questo specifico segmento della fase esecutiva delle pene sostitutive concorrenti.

Infine, gli adempimenti connessi alle riforme recenti in tema di liberazione anticipata hanno allungato i tempi di definizione dei procedimenti di esecuzione imponendo l'indicazione nei provvedimenti emessi successivamente all'inizio effettivo dell'esecuzione di termini "virtuali" di durata della pena, spesso non facilmente computabili, in particolare in caso di cumuli di elevata complessità.

Si può concludere che le innovazioni introdotte negli anni recenti non hanno certamente alleggerito il carico di lavoro e le incombenze dell'Ufficio esecuzioni.

I.C) Obiettivi che l'ufficio intende raggiungere nell'arco temporale di vigenza del progetto organizzativo, anche con riferimento alle attività di vigilanza sugli uffici requirenti del distretto ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 106/2006

Il progetto organizzativo dà attuazione alle prescrizioni contenute nelle circolari adottate il 10.07.2024 ed il 11.10.2024 dal Consiglio Superiore della Magistratura, relative all'organizzazione degli uffici di Procura. Si ispira, in particolare, ai principi di certezza, trasparenza e prevedibilità dell'azione degli uffici giudiziari requirenti.

Lo sforzo deve essere in primo luogo quello di migliorare le attività giudiziarie in cui la Procura generale è direttamente coinvolta. Lo scopo già indicato in premessa è e deve essere quello del perseguimento dei risultati di tempestività ed efficienza dell'agire dell'Ufficio.

In particolare, trattandosi di un Ufficio di secondo grado, ciò vale per l'esercizio consapevole del potere di impugnazione, ispirato, quando si tratti delle sentenze della Corte di appello, al rigoroso rispetto dei casi di ricorso (articolo 606 c.p.p.), sì da evitare impugnazioni destinate alla declaratoria di inammissibilità; mentre, per quanto riguarda l'impugnazione delle sentenze dei giudici di primo grado (attraverso il sistema dei visti, distribuiti tra tutti i sostituti sulla base di competenze territoriali), la valorizzazione del ruolo della Procura generale deve tenere in conto del principio di sussidiarietà che caratterizza tale ruolo.

Sotto questo profilo, di immediato rilievo sono le regole attuative dettate attraverso un protocollo stipulato in data 27 marzo 2018 con tutti gli Uffici di Procura del distretto per coordinare al meglio l'esercizio del potere di impugnazione (Allegato 4).

In ordine al tema della verifica dei termini di durata delle indagini preliminari e delle eventuali inerzie degli uffici requirenti di primo grado l'Ufficio è già soddisfattivamente impegnato, con tempistiche sollecite, attraverso una strutturata organizzazione, che trova conforto nelle aggiornate linee di indirizzo dettate in tema di avocazioni (vedasi protocollo di intesa ai sensi dell'art. 166-bis disp.att.c.p.p. concluso da questa Procura generale con i Procuratori del Distretto in data 27 marzo 2018).

È un impegno che si manterrà anche in ragione delle implementate competenze in materia di monitoraggio delle attività svolte dagli uffici di primo grado nel contrasto dei reati di "Codice Rosso".

Analoga attenzione l'Ufficio ha sempre posto per le attività di vigilanza in ordine a condotte di possibile rilevanza disciplinare della polizia giudiziaria creando nel 2024 un apposito gruppo di lavoro.

Infine, riprendendo quanto già correttamente evidenziato nel precedente Progetto organizzativo, meritano di essere persistentemente perseguiti, e affinati nei risultati, gli obiettivi già in quella sede valorizzati:

- a) realizzazione della tendenziale uniformità nelle impugnazioni;

- b) promozione e affinamento della digitalizzazione;
- c) promozione dell'attività dell'Ufficio Esecuzione, richiesto di sempre ulteriori incombenze a seguito delle continue riforme normative, oggi ulteriormente implementate dalle novità introdotte con il decreto-legge n. 92 del 2024. Ciò non solo nello specifico settore dell'esecuzione delle pene, ma anche in quello delle confische e demolizioni immobili abusive.

L'impegno è quello di mantenere la capacità di fare fronte a questi incombenti. Per il futuro, in caso di auspicata totale copertura della pianta organica, prevedendo la destinazione di un terzo magistrato all'ufficio esecuzione al fine di migliorare l'efficienza del lavoro e in particolare riducendo ulteriormente i tempi di definizione dei procedimenti dopo la tempestiva iscrizione e la completa istruttoria.

Il progetto organizzativo predetermina i criteri rispetto a tutte le attività nelle quali deve essere garantita oggettività nell'assegnazione degli affari ovvero nell'individuazione dei presupposti per interventi di competenza; tiene altresì conto della peculiare situazione del distretto di Corte d'appello di Venezia e, segnatamente, delle esigenze di sinergia per fronteggiare l'entità dei procedimenti penali nei quali si registra l'estinzione del reato per prescrizione: fenomeno patologico rispetto al quale è in atto un'elaborazione congiunta tra il Procuratore generale e il Presidente della Corte d'appello, che chiama ad un impegno speciale, anche di programmazione coerente, tutti gli uffici giudiziari del distretto, sempre nel rispetto della distinzione di ruoli e funzioni. Momento centrale dell'intervento, oggi in avanzata fase di studio, sarà costituito dalla revisione, a livello distrettuale, dei criteri di priorità: alla luce delle conseguenti indicazioni dovranno aggiornarsi alcune linee di riferimento anche per l'azione della Procura generale, anzitutto riguardo all'avocazione (come sarà specificato appresso). In questo senso sono state organizzate numerose riunioni dell'Ufficio per individuare i reati ritenuti prioritari nella fissazione delle udienze della Corte, individuandone un elenco opportunamente comunicato alla Corte d'appello. Alla riunione in data 31 gennaio 2025 è stato concordato a questo fine un protocollo con i Procuratori del distretto portante la data del 17 febbraio 2025 (allegato 5).

Tale situazione contingente induce viepiù a rimarcare una caratteristica intrinseca ad ogni progetto ispirato alla moderna concezione dell'organizzazione: l'apertura alla costante rivisitazione, non già a discapito della necessaria stabilità dei criteri, bensì in una prospettiva di continua verifica dell'attualità degli stessi e delle conseguenti ricadute in termini di efficacia ed efficienza dell'azione, così da propiziare una progressiva messa a punto, sempre nel rispetto del confronto e della concertazione negli ambiti in cui essi sono applicabili.

Pertanto, assunta oggi quale dato di partenza la ricognizione dei flussi di lavoro, i criteri organizzativi saranno sottoposti a verifica e aggiornamento in base all'esperienza concreta, oltre che alle novità legislative. Si attueranno, allo scopo, un monitoraggio costante e periodici consuntivi dettagliati, tesi a verificare i risultati anche in termini di impiego delle risorse, soprattutto a fini di miglioramento della programmazione.

Il progetto valorizza l'esperienza compiuta nell'applicazione dei previgenti criteri organizzativi, confermando i modelli positivamente sperimentati, ad esempio in tema di assegnazione degli affari e delle udienze, di rotazione dei magistrati nelle funzioni e di definizione dei gruppi di lavoro. Si apporteranno innovazioni laddove l'evoluzione normativa ne determinerà l'esigenza, come nel caso dell'avocazione, ovvero per profili rispetto ai quali si è apprezzata l'opportunità di accentuare l'impegno dell'Ufficio, a tutela di valori primari. Tale è il caso della più estesa prescrizione – impartita col presente documento – circa gli orari di permanenza in ufficio dei magistrati di turno, per l'adozione di provvedimenti urgenti suscettibili di ripercussioni sulla libertà personale.

Altro ambito di innovazione è quello che attiene ai doveri di comunicazione istituzionale dell'Ufficio e di adempimento delle incombenze.

Il Procuratore generale è responsabile per la comunicazione istituzionale dell'Ufficio.

Su sua delega, le comunicazioni su singoli affari possono essere affidate all'Avvocato generale, sempre sulla base di una preventiva attività di analisi dei rischi di impropria esposizione dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio.

Spettano esclusivamente al capo dell'Ufficio le azioni finalizzate a correggere informazioni errate e dannose per una corretta informazione per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, ovvero a tutela dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio.

I magistrati dell'Ufficio informano tempestivamente il Procuratore generale degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine della Procura generale ed il pubblico interesse per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza; attenendosi alle sue disposizioni, collaborano alla raccolta e all'analisi delle informazioni da comunicare; assicurano ogni necessaria integrazione informativa anche nel corso degli incontri con la stampa ritenuti opportuni dal Procuratore generale.

Questi sceglie le modalità informative in relazione all'oggetto della comunicazione e tenendo conto delle esigenze di: tempestività, correttezza ed efficacia; parità di trattamento degli organi d'informazione; spersonalizzazione della comunicazione; riduzione del rischio di impropria influenza sul giudice e sul pubblico; tutela della dignità e dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento e della presunzione di innocenza.

Il Capo dell'Ufficio assicura altresì l'informazione sulla struttura e sull'attività della Procura generale, nel quadro dell'esigenza di trasparenza dell'organizzazione giudiziaria.

Naturalmente l'intero progetto si articola in sintonia con le linee d'indirizzo e con gli obiettivi definiti nel programma delle attività annuali per il 2024, adottato dal Procuratore generale e dal Dirigente amministrativo il 14 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

Tutti i servizi della Procura generale risentono della pesante carenza di personale amministrativo, persistente da anni ma recentemente aggravata sino al raggiungimento della misura attuale del 45,24%, cui va aggiunta la frequente assenza per malattia di un cancelliere esperto che ha recentemente superato il periodo di comporta.

In particolare, incidono pesantemente sulle misure organizzative e sugli obiettivi che l'Ufficio intende raggiungere le vacanze dei posti di funzionario di area terza: risultano scoperti l'unico posto da Direttore previsto in pianta organica (profilo professionale cui competono anche funzioni vicarie del Dirigente in caso di assenza), l'unico posto di funzionario contabile, 5 posti su 7 di funzionario giudiziario e l'unico posto di funzionario tecnico.

La carenza di tali figure, per le specifiche competenze di direzione e coordinamento delle altre unità e la elevata competenza professionale prevista, pregiudicano quantità e qualità del lavoro delle segreterie.

Attualmente sono prive di unità di area terza: 1) la Segreteria affari penali e civili, alla quale è stato assegnato, come professionalità più elevata, un cancelliere esperto; 2) la Segreteria affari internazionali, presso la quale presta servizio una sola unità di ruolo con la qualifica professionale di operatore giudiziario; 3) la Ragioneria, alla quale è stato assegnato, come professionalità più elevata, un cancelliere esperto; 4) l'Ufficio contratti, al quale è assegnata una sola unità con la qualifica di assistente giudiziario.

In ragione di tale pregiudizievole criticità, si è cercato di adattare costantemente l'organizzazione delle singole segreterie/uffici alle esigenze ordinarie e straordinarie dei servizi, anche per i necessari aggiornamenti delle normative dei settori e alle modifiche dei sistemi informatici utilizzati.

Questa attenzione costante alla soddisfazione dei primari bisogni istituzionali, condivisa quotidianamente con la Dirigente amministrativa e con l'Avvocato generale, nonché partecipata ai Magistrati dell'Ufficio per le parti di interesse, hanno portato ad individuare un'organizzazione

dinamica delle segreterie degli Uffici, orientata alla migliore allocazione contingente delle scarse risorse disponibili.

A parità di risorse umane disponibili, pertanto, non risultano non attuati modelli organizzativi ritenuti migliorativi delle attuali *performance*.

Si riporta per completezza un'ipotesi di modifica organizzativa delle Segreterie più volte considerata e discussa ma che, ad oggi, si è ritenuto opportuno non attuare.

Trattasi della possibile integrazione delle due segreterie dell'esecuzione penale e degli affari internazionali, suggerita dalla scarsità di personale amministrativo di ruolo assegnato ai due settori e, soprattutto, dall'attuale carenza di un'autonoma figura professionale di terza area nella segreteria degli affari internazionali, priva quindi di un funzionario responsabile.

Tale possibile misura, peraltro, va vagliata alla luce delle ricadute complessive, perché porterebbe in capo all'unico funzionario giudiziario attualmente preposto alla segreteria dell'esecuzione penale funzioni di direzione e coordinamento di tutte le unità, con i connaturali poteri di redistribuzione interna delle mansioni in caso d'urgenza e sostituzione reciproca delle unità. Trattasi di interventi impattanti sulle modalità di assistenza ai Magistrati e per tale ragione sarà opportuno verificarne previamente il concreto vantaggio con i Magistrati referenti dei due servizi. Altra proposta migliorativa, afferente ai servizi di *reception* dell'utenza, riguarda la possibilità di allocare nella c.d. "guardiola" del salone d'ingresso dell'Ufficio l'ausiliario addetto ai servizi postali, in luogo dell'operatore giudiziario che ora la occupa, di cui andrebbe ricalibrato l'impegno di lavoro. Per questi spostamenti, funzionali all'esercizio delle mansioni tipiche dei due profili professionali, si ritiene opportuno attendere il nuovo ordinamento professionale dei profili non dirigenziali, in corso di definizione, al fine di mantenere o modificare l'attuale assetto organizzativo in coerenza con le nuove declaratorie professionali.

A seguito dell'aumento del contenzioso in materia di riconoscimento di figli di coppie omogenitoriali si è ritenuto di creare un terzo gruppo civile-minori. Tale esigenza è sorta a seguito dei numerosi ricorsi proposti dalla Procura di Padova avverso la trascrizione da parte del sindaco degli atti di nascita di coppie omoaffettive ed ai reclami proposti da quest'Ufficio avverso le dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi da parte del Tribunale di Padova.

Si è successivamente ritenuto di portare a quattro i gruppi di lavoro inserendo quello che si occupa della responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria. Il motivo di tale scelta risiede nel fatto che tale settore dopo un quinquennio di stasi ha visto un aumento di casi, tutti particolarmente delicati e complessi, che coinvolgono personale di polizia giudiziaria di tutti i gradi. Alcuni di questi casi hanno suscitato un particolare allarme per condotte che hanno messo in discussione il principio di leale collaborazione, che sta alla base dei rapporti tra Autorità giudiziaria e forze di polizia.

Proprio per ulteriormente inquadrare il tema dei controlli sull'inazione del pubblico ministero di primo grado, va approfondita la questione dei criteri di priorità.

Tali criteri di priorità valgono in primo luogo per le Procure della Repubblica (cfr. articolo 4 della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura), ma si riflettono anche sulle determinazioni della Procura generale, in ragione della valenza di detti criteri nella fase della eventuale "inerzia" del pubblico ministero, che non rassegni le proprie determinazioni finali sull'esercizio dell'azione penale nei termini previsti dalla legge: ciò che è attestato dall'articolo 127 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p., che detta i criteri in forza dei quali il Procuratore generale deve determinarsi ai fini dell'eventuale avocazione.

Secondo tale disposizione: "nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421 *bis*, comma 2, del codice, il Procuratore generale presso la Corte d'appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della Procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato".

Ciò significa che l'ambito tipico dell'avocazione deve riguardare le inerzie dei pubblici ministeri relative ai fascicoli c.d. prioritari.

Un'obbligatorietà dell'esercizio del potere di avocazione – estesa acriticamente anche a fascicoli non prioritari - consegnerebbe alla paralisi operativa le stesse Procure generali e, in ogni caso, non terrebbe in conto del potere-dovere attribuito al singolo Procuratore della Repubblica di organizzare la gestione dei fascicoli valorizzando i criteri di priorità.

Questa ricostruzione, va soggiunto, non è neppure limitativa delle facoltà di controllo surrogatorio del Procuratore generale, giacché comunque all'avocazione per inerzia di cui all'articolo 412, comma 1, c.p.p., si accompagnano altre disposizioni che prevedono, a diverse condizioni, il potere di avocazione: basti pensare, a questo previsto dall' articolo 412, comma 2, in riferimento all'articolo 409, comma 3, dello stesso codice.

I criteri di priorità valgono peraltro per le attività giudiziarie di diretta competenza.

Ciò vale in particolare per i fascicoli avvocati, rispetto ai quali, per la relativa definizione, vale il disposto dell'articolo 3 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p., dedicato alla “priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale”, laddove si afferma che: “nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio”.

A tal riguardo, salve rinnovate determinazioni se e quando il Parlamento dovesse adottare i “criteri generali” previsti dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo n. 106 del 2006, si ritiene di dovere limitare l'indicazione dei criteri di priorità a quelli che l'organo di autogoverno ha ritenuto di necessaria introduzione (cfr. articolo 4, comma 3, della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura: “3. I criteri di priorità devono in ogni caso assicurare: *a*) precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti previsti dall'articolo 132 *bis* delle disposizioni di attuazione del C.p.p.; *b*) precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art 132 *bis*, comma 1, lettera *a*) *bis* delle disposizioni di attuazione del C.p.p. (i delitti previsti dagli articoli 572, da 609 *bis* a 609 *octies* e 612 *bis* del C.p.).

In tal modo, si realizza anche la necessaria omogeneità rispetto all'Ufficio corrispondente della Corte di appello.

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO

II.A) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

I principi fondamentali che ispirano l'azione della Procura generale sono quelli del corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e del rispetto delle norme sul giusto processo. Essi si declinano anzitutto in termini di imparzialità, adeguatezza, professionalità ed efficacia dell'agire, secondo criteri uniformi e predeterminati che valgano a propiziare la trasparenza nelle scelte sia rispetto all'esterno sia nell'ambito dell'Ufficio.

Ciò – in uno con l'osservanza delle norme procedurali, del ruolo delle parti, della terzietà del giudice, della dignità dell'imputato e della tutela delle vittime del reato e dei soggetti deboli – dovrà estrinsecarsi anche nella massima attenzione per la durata ragionevole del processo. Tale valore chiama in causa su diversi versanti la Procura generale, tanto nelle funzioni di controllo e sostitutive che ineriscono alle indagini preliminari quanto nella sua funzione tipica nella fase delle impugnazioni, rispetto alla quale essenziale è l'interlocuzione anzitutto con la Corte d'appello.

Tutti i magistrati dell'Ufficio sono chiamati a partecipare ad un confronto continuativo, da considerarsi parte dell'attività obbligatoria di servizio. Saranno convocate, allo scopo, riunioni per lo scambio informativo e per il confronto sulle linee di trattazione degli affari ovvero sulle novità legislative o gli orientamenti giurisprudenziali, cosicché l'autonomia di ogni magistrato in udienza possa esercitarsi giovandosi di una base conoscitiva condivisa. L'impiego delle moderne tecnologie viene naturalmente sfruttato in quest'ottica, realizzando per via telematica e in tempo reale l'accessibilità ad informazioni di comune interesse.

Il progetto organizzativo tiene conto dei numerosi momenti di sinergia che hanno coinvolto – nel distretto veneto – vari altri uffici giudiziari e istituzioni, attraverso i diversi protocolli di recente sottoscritti. Tra questi, merita prioritaria menzione, nella prospettiva organizzativa, quello conseguente alla riforma del sistema delle impugnazioni penali, concluso il 27 marzo 2018 con i Procuratori della Repubblica del distretto in applicazione dell'art. 166-bis disp. att. c.p.p. e finalizzato ad ottimizzare l'azione del pubblico ministero in rapporto al rilievo conferito all'acquiescenza di quello di primo grado dall'art. 593-bis del codice di rito, come modificato dalla legge 6 febbraio 2018, n. 11. (Allegato n.4)

La prospettiva metodologica.

La conoscenza dell'ufficio, che costituisce presupposto indispensabile per un efficace progetto organizzativo, è stata assicurata – oltre che dalla diretta osservazione da parte del Procuratore generale e degli altri magistrati – dall'analisi svolta dal Dirigente amministrativo dott.ssa Eleonora Da Re, la quale ne ha dato conto nel programma annuale delle attività ex art. 4 d.lgs. n. 240 del 2006.

Oltre che dal confronto del Procuratore generale con il Dirigente amministrativo, la redazione del progetto organizzativo è stata preceduta da riunioni dei magistrati dell'Ufficio, con approvazione finale in sede di assemblea generale. La bozza del progetto è stata pure partecipata ai Procuratori della Repubblica del distretto, con i quali l'interlocuzione è stata altresì approfondita in modo specifico rispetto all'istituto dell'avocazione.

Il Procuratore generale: esercita i poteri espressamente conferitigli dagli artt. 70, 73 ss., 109, 110 ord. giudiz., 53 e 372 c.p.p., 118-bis disp. att. c.p.p., 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106; a lui competono la direzione dell'Ufficio, la sua rappresentanza e il coordinamento complessivo dell'attività, oltre alla sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della stessa Procura generale e delle Procure del distretto; tratta i profili inerenti a procedimenti penali e disciplinari riguardanti i magistrati; cura le relazioni esterne e i rapporti con la classe forense e con l'utenza; è responsabile per la comunicazione istituzionale dell'Ufficio, che attua secondo i principi sopra enunciati nel paragrafo dedicato alle linee generali del progetto organizzativo; partecipa alle sedute e alle deliberazioni del Consiglio giudiziario, del Comitato per la sicurezza, comprese le misure di protezione per i magistrati; redige i rapporti informativi per la valutazione di professionalità e per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati; esercita la vigilanza sui Procuratori della Repubblica e sui magistrati degli uffici requirenti del distretto al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti nonché di corretta comunicazione istituzionale; redige le relazioni prescritte dall'art. 6 d.lgs. n. 106 del 2006, modificato dalla L. 8 settembre 2023 n. 122 e dalla L. 24 novembre 2023 n. 168; provvede all'assegnazione dei magistrati in pianta flessibile nelle ipotesi previste dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48, e alla redazione dei

provvedimenti relativi ai magistrati di applicazione, supplenza e assegnazione congiunta nelle ipotesi contemplate dalle norme primarie e secondarie in materia di ordinamento giudiziario, le applicazioni del personale amministrativo, le assegnazioni e i movimenti del personale di polizia giudiziaria; cura in generale le materie a carattere riservato; cura l'esame degli esposti, delle interrogazioni parlamentari, delle richieste e comunicazioni provenienti dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio giudiziario, dalla Procura generale della Corte di cassazione, dal Ministero della giustizia e la trattazione delle pratiche relative, nonché i collegamenti con la direzione distrettuale antimafia, le funzioni di coordinamento, i poteri di cui all'art. 570 c.p.p., i rapporti con i Procuratori generali di altri distretti; assicura il disbrigo degli affari amministrativi e contabili dell'Ufficio, di regola delegando l'Avvocato generale in particolare, le attribuzioni inerenti al ruolo conferitogli dalla legge di funzionario delegato alla ripartizione dei fondi, al controllo e al pagamento delle spese di gestione e di funzionamento della Procura generale e delle Procure del distretto. L'Avvocato generale e gli altri magistrati dell'Ufficio potranno essere delegati, con provvedimento apposito, per l'adempimento di uno o più compiti rientranti fra le attribuzioni del Procuratore generale.

Dalla riflessione collegiale sull'esperienza fatta nella vigenza dei precedenti criteri organizzativi è emersa una chiara indicazione in favore della conferma dei gruppi di lavoro esistenti in materia internazionale e dell'esecuzione, cui si è deciso di aggiungere il gruppo di lavoro civile/minori e quello competente in casi di responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria (come indicato sub. I.C.)

Le attribuzioni inerenti al ruolo di punto di contatto della Rete giudiziaria europea sono esercitate dal coordinatore nella qualità di primo punto di contatto e dal più anziano dei magistrati addetti nella qualità di secondo punto di contatto; quelle inerenti al ruolo di corrispondente nazionale dell'Eurojust dal coordinatore nella qualità di primo corrispondente nazionale e dal più anziano dei magistrati addetti nella qualità di secondo corrispondente nazionale. Le attribuzioni inerenti al referente della rete ambientale sono esercitate dal dott. Mazzei.

Il Magrif è la dott.ssa Francesca Torri.

Alla Commissione per la dismissione dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali, è stata designata la dott.ssa Sabrina Duò con provvedimento n.25/2025 del 14 marzo 2025.

II.A.1. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio

Articolazione interna	Specializzazione	Organico
Gruppo di lavoro	Esecuzione Penale	1. dott. Pasquale Mazzei(coordinatore) 2. dott. Fabrizio Celenza 3. vacante
Gruppo di lavoro	Affari Internazionali	1. dott. Antonio De Lorenzi(coordinatore) 2. dott. Antonio Miggiani 3. vacante 4. vacante
Gruppo di lavoro	Minori-Civile	1. dott.ssa Sabrina Duò 2. dott.ssa Rosa Liistro 3. vacante

Gruppo di lavoro	Responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria	1. Avvocato generale Nicola Proto (coordinatore) 2. dott.ssa Paola Tonini 3. dott.ssa Francesca Torri
------------------	---	---

II.A.2. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Magistrato	Articolazione interna	Data assegnazione	Data limite di permanenza
Dott. Pasquale Mazzei	Gruppo di lavoro Esecuzione penale	30/01/2024	30/01/2026
Dott. Fabrizio Celenza	Gruppo di lavoro Esecuzione penale	12/02/2024	
Dott. Antonio De Lorenzi	Gruppo di lavoro affari internazionali	27/03/2023	27/03/2025
Dott. Antonio Miggiani	Gruppo di lavoro affari internazionali	06/05/2024	
Dott.ssa Sabrina Duò	Gruppo Minori-Civile	26/09/2024	
Dott. Nicola Proto	Responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria	29/10/2024	
Dott.ssa Paola Tonini	Responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria	28/11/2024	
Dott.ssa Francesca Torri	Responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria	16/01/2025	
Dott.ssa Rosa Liistro	Gruppo Minori-Civile	28/02/2025	

II.A.3. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative

Unità organizzativa	Coordinatore	Provvedimento con cui sono state delegate le funzioni	Durata complessiva dell'incarico
Esecuzione penale	Dott. Pasquale Mazzei	Prov. N.6 del 30/01/2024	2 anni

Gruppo di lavoro affari internazionali	Dott. Antonio De Lorenzi	Prov. N. 39 del 22/03/2023	2 anni
Gruppo responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria	Dott. Proto	Prov. N.119 del 29/10/2024	
Gruppo di lavoro affari internazionali	Dott. Proto	Prov. N.17 del 18/02/2025 ⁴	
Gruppo civile-minori	vacante		

II.B) Criteri di assegnazione alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio.

Il progetto valorizza l'esperienza compiuta nell'applicazione dei previgenti criteri organizzativi, confermando i modelli positivamente sperimentati, in tema di formazione dei gruppi di lavoro.

In tale strutturazione organizzativa i gruppi sono concepiti non solo come strumenti di distribuzione equilibrata degli affari (con criterio interno di rotazione automatica), ma altresì come luoghi di formazione della specializzazione, di contributo alla direzione condivisa dell'ufficio e di individuazione dialettica e collegiale delle linee d'indirizzo e delle soluzioni appropriate rispetto a problematiche comuni.

Per l'assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, a domanda o d'ufficio deve farsi integrale richiamo alla disciplina contenuta nell'articolo 10 della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, applicabile anche alla Procura generale (in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 42 della citata Circolare), laddove è in particolare previsto che l'assegnazione a domanda deve essere preceduta da interpello (con la fissazione del termine congruo di almeno gg. 15 per la presentazione della domanda).

Nel caso di più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, tenute presenti le suddette esigenze di efficienza dell'ufficio, saranno considerati nell'ordine i seguenti criteri di valutazione:

- l'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante. Nella valutazione delle attitudini si considereranno, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al singolo gruppo di lavoro e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee al posto da ricoprire;
- l'anzianità di servizio nell'ufficio;
- l'anzianità nel ruolo.

In difetto di aspiranti, si potrà provvedere all'inserimento di ufficio, per garantire la copertura del posto rimasto senza aspiranti in esito all'interpello, partendo dal magistrato di minore anzianità di servizio. Le ipotesi di assegnazione di ufficio sono quelle indicate nell'articolo 10, commi 1 e 2, della Circolare, dovendosi in particolare considerare di necessaria copertura, giusta la previsione

⁴ Nominato con decorrenza 28 marzo 2025

dell'articolo 10, comma 2, lettera a), quelli eventualmente pubblicati presso il Gruppo Esecuzioni, attesi il rilievo strategico e la delicatezza del servizio.

Per la legittimazione a partecipare all'interpello, nell'ipotesi di assegnazione sostitutiva della partecipazione a Gruppo di lavoro già oggetto di assegnazione (salva quindi la diversa ipotesi di assegnazione aggiuntiva), si stabilisce: il periodo di legittimazione di due anni in caso di assegnazione a domanda, salve comprovate esigenze di servizio che giustifichino la deroga e il periodo di legittimazione di un anno, in caso di assegnazione d'ufficio (articolo 10, comma 3, lettera a), della Circolare citata). Il termine massimo di permanenza nel singolo Gruppo è previsto per il periodo di dieci anni (articolo 10, comma 3, lettera b), della Circolare citata, ma, per le Procure generali, il CSM con la risposta al quesito n. 150/VV/2024 ha chiarito che: "negli uffici requiranti di secondo grado non sussiste alcun limite *rectius* divieto di permanenza ultradecennale nella medesima unità organizzativa, ferma rimanendo la discrezionalità del dirigente in ordine alla individuazione dei criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative secondo i criteri diretti a garantire la funzionalità dell'Ufficio".

L'attivazione dell'interpello si farà allorché lo impongano le esigenze dell'Ufficio e, in ogni caso, in caso di arrivo di nuovi colleghi.

In assenza del Coordinatore il coordinamento è affidato provvisoriamente, in attesa della nomina, al magistrato più anziano del Gruppo presente in Ufficio.

Criteri di assegnazione degli affari ai Sostituti e all'Avvocato generale

Secondo l'articolo 1, comma 6, lettera d), del decreto legislativo n. 106 del 2006, il Procuratore, nel progetto organizzativo, deve determinare "i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica". Tale regola è ribadita in sede di normazione secondaria, in forza della quale il Procuratore, nel progetto organizzativo, determina i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili secondo criteri "preferibilmente automatici" (articolo 15, comma 2, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, nuovo testo). Trattasi di disposizione applicabile anche per la Procura generale, in forza del combinato disposto degli articoli 37, comma 2, numero 7, e 42 della Circolare citata. Così come per le medesime ragioni anche alla Procura generale è applicabile l'ulteriore regola dettata dall'articolo 15, comma 2, della Circolare citata che vuole l'introduzione di criteri di assegnazione che assicurino "l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro".

Il rispetto di quest'ultima è perseguito, a livello generale, attraverso l'assegnazione dei magistrati ai singoli settori, in termini tali da tendenzialmente assicurare un impegno uniforme, pur nella difficoltà di comparare talune delle diverse attività che impegnano i magistrati della Procura generale. L'equiparazione dei carichi è invece facilmente perseguibile con riguardo alla distribuzione delle udienze e dei turni.

II.C) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione.

Di regola coordinatore dei gruppi di lavoro sono l'Avvocato generale o un Sostituto Procuratore generale nelle ipotesi previste alla lettera c) del comma n.8 dell'art. 9 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura del 10 luglio 2024, con la precisazione che per questi ultimi l'incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio. Il Coordinatore di ciascun Gruppo di lavoro svolge le seguenti attività:

- controlla l'assegnazione dei procedimenti e degli affari sulla base dei criteri automatici indicati nel presente documento organizzativo;
- verifica la perequazione dei carichi di lavoro almeno ogni sei mesi;
- provvede alla comunicazione al Procuratore generale delle notizie essenziali sull'andamento complessivo dei gruppi di lavoro, segnalando anomalie e inconvenienti eventuali, fungendo da tramite fra i magistrati del gruppo e il Procuratore generale al fine di evitare ogni problema di "competenza interna", e di risolvere prontamente ogni problema di connessione di procedimenti e di eventuali coassegnazioni;
- promuove riunioni periodiche, almeno semestrali, di aggiornamento di Gruppo di lavoro. Terrà sempre informato il Procuratore generale al fine di uniformarne le linee di indirizzo unitario nelle specifiche materie, segnalando temi di interesse generale da esaminare eventualmente in riunioni plenarie;
- cura l'aggiornamento delle materie proprie di ciascun gruppo mediante l'acquisizione tempestiva delle novelle normative e giurisprudenziali e segnalazioni di esse ai magistrati del gruppo anche attraverso modalità di condivisione telematiche, quali, esemplificativamente, la creazione di una cartella condivisa.

Informatica e innovazione

Il magistrato referente per l'informatica e l'innovazione svolge le funzioni demandategli ai sensi della circolare CSM del 6 novembre 2019.

L'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria, in relazione alle funzioni di MAGRIF, è determinato nel 20%, tenuto conto delle dimensioni dell'Ufficio e, in concreto, della complessiva situazione organizzativa e di organico.

1. Francesca Torri (nominata con provvedimento del Procuratore generale in data 12/03/2024 con decorrenza 18 maggio 2024).

Settore rapporti internazionali

Il gruppo si occupa in generale della cooperazione giudiziaria internazionale e, quindi, dei rapporti con le autorità giudiziarie straniere, internazionali e sovranazionali, nonché con il Ministero della giustizia in materia.

In particolare, rientrano nella cooperazione giudiziaria internazionale le seguenti materie: rogatorie attive e passive, estradizioni attive e passive, mandati di arresto europei, ricerche internazionali, aggiornamento e gestione dei catturandi, riconoscimento di sentenze penali, applicazioni della convenzione di Strasburgo e della convenzione di Schengen, notifiche da e per l'estero, corrispondenza e contatti con il Ministero della giustizia e autorità giudiziarie italiane e straniere.

Inoltre, rientrano nelle attribuzioni del gruppo anche i pareri in tema di giurisdizione nei confronti di militari NATO, riguardo ai quali dovrà sempre essere preventivamente informato il Procuratore generale o, in sua vece, l'Avvocato generale, che in qualità di coordinatore del settore assegnerà i singoli casi ai magistrati del gruppo, secondo un criterio di rotazione automatico di cui infra.

Le attribuzioni inerenti al ruolo di punto di contatto della Rete giudiziaria europea sono esercitate dal coordinatore nella qualità di primo punto di contatto e dal più anziano dei magistrati addetti quale secondo punto di contatto.

Quelle inerenti al ruolo di corrispondente nazionale dell'Eurojust dal coordinatore nella qualità di primo corrispondente nazionale e dal più anziano dei magistrati addetti nella qualità di secondo corrispondente nazionale.

All'interno del Gruppo, le assegnazioni degli affari e dei servizi sono effettuate con criterio oggettivo e predeterminato, a rotazione, in base all'ordine di anzianità di servizio (a iniziare dal magistrato più giovane), seguendo la numerazione progressiva di registrazione delle pratiche. Ciascun componente è tenuto ad assolvere pro quota gli affari e i servizi assegnati al componente assente, mancante o impedito.

1. Nicola Proto (Avvocato generale), coordinatore
2. Antonio Miggiani
3. vacante
4. vacante

Responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria

I magistrati addetti curano l'istruttoria disciplinare e sovrintendono alle attività relative a tutti gli aspetti dell'amministrazione delle diverse componenti della polizia giudiziaria.

1. Nicola Proto (Avvocato generale), coordinatore
2. Paola Tonini
3. Francesca Torri

Esecuzione penale

L'ufficio esecuzioni, coordinato dal dott. Pasquale Mazzei, è organizzato in sette aree operative, corrispondenti alle specifiche attività di trattazione da parte del personale addetto:

1. esame, valutazione e smistamento degli atti pervenuti per posta ordinaria, elettronica e SNT;
2. iscrizioni nel registro SIEP degli estratti e primi atti definitivi;
3. controllo procedure esecutive ed adozione dei singoli atti urgenti a seguito provvedimenti della magistratura di sorveglianza;
4. cumuli ed adozione degli atti urgenti a seguito dei provvedimenti del Giudice dell'esecuzione;
5. pene pecuniarie, conversioni, grazie, misure di sicurezza;
6. confisca diretta, allargata e per equivalente;
7. confisca e demolizione di immobili abusivi.
8. intercettazione per ricerca latitanti

Ai magistrati dell'Ufficio esecuzioni, coordinati dal dott. dott. Pasquale Mazzei sono assegnati, secondo l'ordine di iscrizione dei titoli risultante dal registro mod. 35, un fascicolo ciascuno a turnazione.

Come da disposizioni che precedono, è prevista una organizzazione finalizzata a garantire la presenza giornaliera di almeno un Sostituto in ogni giorno della settimana.

Il Gruppo esecuzione cura altresì la confisca diretta, allargata e per equivalente, in fase esecutiva.

I magistrati addetti alle esecuzioni godranno di una riduzione del 50% delle udienze ordinarie.

1. Pasquale Mazzei, coordinatore
2. Fabrizio Celenza

Settore civile minori

Gli affari civili e di volontaria giurisdizione - compresi quelli civili relativi ai minorenni - sono trattati dal Gruppo di lavoro.

Il Gruppo assicura la partecipazione del pubblico ministero, nelle diverse forme in cui ciò è previsto, all'attività giurisdizionale o amministrativa.

1. Sabrina Duò
2. Rosa Liistro
3. vacante

Rete ambientale

In conformità alle indicazioni della Procura generale di Cassazione al fine dell'attuazione del Protocollo sul funzionamento della rete ambientale delle Procure generali nella materia ambientale nell'ambito delle attività di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 è stato individuato come magistrato responsabile della materia ambientale il dott. Pasquale Mazzei.

Lo scopo della rete ambientale è:

- a) Dare attuazione condivisa alle attività di ricognizione e diffusione delle buone prassi in materia di accertamento dei reati ambientali;
- b) Promuovere la condivisione di comuni moduli organizzativi, anche nell'ambito del Distretto;
- c) Favorire lo scambio di conoscenze, delle buone prassi e dei protocolli adottati in sede locale, per la loro diffusione ed eventuale condivisione con le altre realtà territoriali.

1. Pasquale Mazzei, referente

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento	Avvocato generale
Oggetto dell'incarico	Coordinamento gruppo di lavoro responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria
Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	Prov. N.119 del 14/11/2024
Durata complessiva e residua	

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento	Sostituto procuratore generale dott. Antonio De Lorenzi
Oggetto dell'incarico	Coordinamento gruppo di lavoro affari internazionali
Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	Prov. N. 39 del 22/03/2023 Riconferma in data 29.10.2024 in quanto i colleghi sono portatori di approfondite competenze nelle specifiche materie, maturate in anni di servizio, stanno svolgendo egregiamente la loro attività di coordinamento nei rispettivi gruppi di lavoro e che non vi è motivo di interromperne l'attività che stanno proficuamente svolgendo per l'ufficio

Durata complessiva e residua	2 anni con scadenza 27/03/2025
------------------------------	--------------------------------

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento	Sostituto procuratore generale dott. Pasquale Mazzei
Oggetto dell'incarico	Coordinamento gruppo di lavoro esecuzione penale
Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	Prov. N. 6 del 30/01/2024 Riconferma in data 29.10.2024 in quanto i colleghi sono portatori di approfondite competenze nelle specifiche materie, maturate in anni di servizio, stanno svolgendo egregiamente la loro attività di coordinamento nei rispettivi gruppi di lavoro e che non vi è motivo di interromperne l'attività che stanno proficuamente svolgendo per l'ufficio
Durata complessiva e residua	2 anni con scadenza 30/01/2026

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento	vacante
Oggetto dell'incarico	Coordinamento gruppo di lavoro minori-civile
Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	
Durata complessiva e residua	2 anni

II.D) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio.

Alla scadenza degli incarichi in oggetto verrà indetto un interpello per l'eventuale assegnazione al coordinamento dei Gruppi di lavoro o ad un incarico di collaborazione. Accanto ai Gruppi di lavoro vi sono altri incarichi di collaborazione: - magrif; - rete ambientale. Tali posti verranno coperti mediante interpello fra l'Avvocato generale e tutti i Sostituti procuratori generali. Con l'interpello verrà assegnato ai magistrati il termine di 15 giorni dalla comunicazione di esso per presentare domanda per uno di tali posti per cui l'interpello viene diramato. <u>I magistrati interessati alleggeranno alla domanda una sintetica autorelazione nella quale porranno in evidenza le pregresse esperienze professionali e le specifiche attitudini a ricoprire il posto richiesto. Il Procuratore generale sceglierà con provvedimento motivato il magistrato per l'incarico per il quale l'interpello è stato diramato. I criteri di assegnazione a domanda tenderanno a portare a sintesi le necessità di funzionalità dell'Ufficio e le preferenze dei colleghi, valorizzando allo scopo le loro pregresse esperienze professionali e lavorative nello specifico settore considerando solo in via</u>
--

residuale - a parità di requisiti - l'anzianità di servizio nella Procura generale di Venezia e, infine, l'anzianità di ruolo.

Nel caso in cui nessun magistrato risponda all'interpello, il Procuratore generale indicherà d'ufficio il magistrato da incaricare tenendo conto dell'esperienza pregressa e della minore anzianità nel ruolo.

permanenza negli incarichi

le regole sulla mobilità interna prevedono, ad eccezione dell'Avvocato generale, la permanenza temporanea negli incarichi di cui sopra per un periodo compreso tra un minimo ed un massimo ed in particolare:

- un anno per le assegnazioni d'ufficio;
- due anni per le assegnazioni a domanda, estendibili fino a tre anni, per comprovate esigenze di servizio;
- pur essendo stata indicata dalla Circolare sull' "Organizzazione degli uffici di Procura" del 10 luglio 2024, che il termine di permanenza massima decennale per gli Uffici di primo grado, la risposta al quesito n.150/VV/2024 dello scorso dicembre ha chiarito che negli Uffici requirenti di secondo grado non sussiste alcun limite *rectius* divieto di permanenza ultradecennale nella medesima unità organizzativa.

Il criterio di computo del periodo minimo di permanenza, sopra indicato, sarà determinato ai sensi dell'art. 10, comma 4, della Circolare citata.

Per il magistrato la durata della permanenza nell'incarico è di 3 anni (fino al 18 maggio 2027).

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

III.A) Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori generali ed all'avvocato generale.

La designazione dei magistrati per la partecipazione alle udienze penali, ivi comprese le udienze in materia di misure di prevenzione, è orientata alla tendenziale attribuzione di eguale numero di udienze a ciascun magistrato dell'ufficio e recupero nei mesi successivi delle eventuali sperequazioni ad eccezione dei magistrati addetti all'esecuzione, per i quali è ritenuta equa un'esenzione del 50% del carico di udienze.

I processi aventi ad oggetto reati inerenti alla criminalità organizzata sono assegnati a turno tra i Sostituti Procuratori generali. Sarà tendenzialmente assicurata la presenza del medesimo magistrato nei procedimenti originariamente unitari, definiti in primo grado in parte con il rito abbreviato e in parte con il rito ordinario.

L'assegnazione di detti procedimenti di particolare complessità comporterà una riduzione delle udienze complessivamente attribuite al magistrato, in modo proporzionale alla gravità dell'impegno.

Per quanto possibile, dovrà curarsi la tendenziale assegnazione del processo al Sostituto procuratore generale che eventualmente abbia proposto l'appello e, comunque, la presenza del medesimo magistrato a successive udienze di trattazione di uno stesso processo, in particolare quando esso risulti rilevante per mole o per specificità delle questioni giuridiche ovvero per l'importanza e la gravità dei fatti che ne sono oggetto.

Il magistrato che abbia partecipato ad una udienza che si sia conclusa con rinvio dovrà dare, dunque, le necessarie comunicazioni alla segreteria utilizzando l'apposito modulo.

Al fine di consentire al Procuratore generale o all'Avvocato generale l'esercizio della facoltà d'impugnazione di cui all'art. 570 c.p.p., un'informativa interna andrà fornita nei casi di rilievo in cui il magistrato, che abbia partecipato all'udienza concludendo in senso sfavorevole per l'imputato, ritenga poi di non proporre impugnazione nei confronti della sentenza che non abbia accolto tale indicazione.

Le udienze innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Venezia e Padova saranno di regola assegnate, salvo diverse esigenze dell'Ufficio, al Procuratore generale e all'Avvocato generale, onde consentire un minor aggravio di adempimenti da parte dei Sostituti procuratori.

Le udienze inerenti alla materia degli affari civili saranno assegnate ai magistrati del gruppo specializzato.

Le udienze in materie speciali (prevenzione, incidenti di esecuzione, riconoscimento di sentenze straniere) vedranno la partecipazione di tutti i magistrati secondo il criterio dell'equa ripartizione.

Le udienze minorili civili saranno tendenzialmente assegnate ai magistrati del gruppo specializzato degli "affari civile minori"

Relativamente alla distribuzione dei carichi di lavoro dei gruppi specializzati (esecuzioni penali, affari internazionali, affari civile/minori, responsabilità della polizia giudiziaria) sarà assicurata la distribuzione dei procedimenti in modo da garantire l'equa ripartizione degli impegni e l'automatismo della relativa assegnazione.

Le eventuali richieste di sostituzione e scambio di udienze, da considerarsi eccezionali, saranno possibili sull'accordo dei Sostituti e sotto la direzione dell'Avvocato generale, al quale andranno rivolte le specifiche richieste.

In caso di eventuali sostituzioni di magistrati che non possano partecipare alle udienze per impedimento o per diversi contestuali impegni è prevista la designazione nel calendario mensile di un magistrato di turno giornaliero che provvederà a garantire la partecipazione all'udienza.

Il medesimo magistrato provvederà a sostituire il collega impedito anche per ciò che attiene alle urgenze quali ad esempio i pareri in materia cautelare e ogni altro parere in scadenza.

In caso di assenza o impedimento del Sostituto procuratore di turno giornaliero l'Avvocato generale provvederà all'ulteriore designazione di altro magistrato o procedendo direttamente all'esecuzione dell'adempimento urgente.

I magistrati di turno devono essere sempre reperibili e trattenersi in ufficio fino alle ore 15:00 per garantire il disbrigo delle pratiche urgenti, assicurandosi prima di allontanarsi, dell'assenza di affari urgenti da trattare.

Per quanto attiene all'Avvocato generale si rinvia allo specifico paragrafo in cui sono descritte le attribuzioni del medesimo.

Analogamente a quanto previsto per la ripartizione del lavoro d'udienza, anche i turni rispettano meccanismi oggettivi e sono predeterminati con congruo anticipo rispetto all'eventuale manifestarsi delle ragioni di impedimento dei magistrati, così da assicurare la trasparenza in ogni intervento processuale dell'Ufficio.

Le moderne acquisizioni in tema di qualità del lavoro rendono necessario che i criteri organizzativi dell'ufficio siano calibrati in funzione, oltre che dell'efficacia e della produttività, anche della promozione del benessere psico-fisico dei magistrati e di tutti i loro collaboratori.

In linea con tale assunto e con i valori primari di tutela della persona, i criteri di assegnazione del lavoro e dei turni definiti nel presente documento devono, quindi, ritenersi integrati con adeguate misure a tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e di quelle di assistenza.

A tali fini si applicherà, pertanto, un'appropriata flessibilità organizzativa che – contemperando le esigenze individuali concrete con quelle di servizio, a fronte di situazioni peculiari marcatamente rilevanti e delicate – consenta di intervenire sul calendario delle udienze (anche compensando le eventuali riduzioni di esse, ovvero di altri turni di servizio, con attività processuali che richiedono minore presenza in ufficio). Laddove necessario, potrà provvedersi altresì all'eventuale assegnazione temporanea del magistrato ad altro settore di servizio.

Come sopra specificato, l'esigenza di garantire che ogni urgenza sia fronteggiata con tempestività viene affrontata, piuttosto che con l'esenzione dall'udienza del magistrato di turno "settimanale", con la prescrizione della costante presenza in ufficio anche del magistrato di turno "giornaliero", per l'intero orario di servizio, anche qualora non ne sia necessario l'intervento per la sostituzione in udienza di alcuno dei colleghi. In questo modo l'eventuale impegno d'udienza del magistrato di turno settimanale non si riverbera negativamente sulla tempestività nell'emanazione dei provvedimenti urgenti.

Da tutto quanto precede emerge come anche la Procura generale sia direttamente partecipe dei valori espressi dall'art. 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006 e, segnatamente, del corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e del rispetto delle norme sul giusto processo. Discende da essi l'esigenza di una linea di condotta tendenzialmente uniforme rispetto alla proposizione delle impugnazioni, all'esercizio dei poteri di avocazione e anche riguardo alle conclusioni da assumere in ambito processuale, per quanto possibile promuovendo la definizione di orientamenti unitariamente condivisi, salva la prescritta e fisiologica autonomia del magistrato in udienza.

A questo fine, indicazioni metodologiche di fondo sono indispensabili nel senso che:

- a) i gruppi di lavoro operino per definire criteri generali cui attenersi;
- b) le soluzioni condivise vengano puntualmente seguite, salva la doverosa proposizione di possibili ipotesi di evoluzione o modifica, da adottare in base ad adeguato confronto interno all'Ufficio (a dimostrazione della portata generale del principio, anche al di là dei gruppi di lavoro, si richiamano i *"Criteri di orientamento per l'applicazione dell'art. 599-bis c.p.p."*, in tema di concordato anche con rinuncia ai motivi d'appello, adottato alla riunione del 05 febbraio 2025 (allegato n.6).
- c) i Sostituti procuratori generali informino il Procuratore generale o l'Avvocato generale delle principali questioni che si prospettano nella gestione dei processi o delle pratiche trattate o da trattare, comprese quelle relative alle impugnazioni da proporre o in generale a conclusioni da assumere. L'impugnazione sarà di competenza del Sostituto procuratore generale che ha partecipato all'udienza, concordandone l'iniziativa con l'Avvocato generale.

L'esigenza di confronto costante assume specifico rilievo ordinamentale – e carattere, dunque, indispensabile – con il nuovo assetto dell'istituto dell'avocazione; ma, in generale, è di basilare rilievo la considerazione che l'effettività nell'esercizio delle attribuzioni del Procuratore generale nei diversi settori di competenza postula un'adeguata collaborazione e partecipazione di tutti i magistrati con la dirigenza.

L'attribuzione ai Sostituti procuratori generali di specifici compiti di collaborazione segue criteri di rotazione, ad esempio in rapporto alle necessità di un contributo nella partecipazione alle attività relative al governo autonomo, al rapporto con altre istituzioni, alla magistratura onoraria.

III.B) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti.

Quanto ai criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti prevista negli articoli 23 e seguenti della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, deve rilevarsi la specificità

dell'Ufficio di Procura generale cui non sono attribuite le funzioni tipiche del Procuratore della Repubblica titolare delle indagini preliminari, ad eccezione delle ipotesi di avocazione o, al più, dei procedimenti afferenti alla responsabilità ex art. 16 e 17 disp. att. c.p.p.

Tanto premesso, va osservato che l'assegnazione del procedimento attribuisce al magistrato la conduzione delle indagini fino alla conclusione delle medesime ai sensi dell'art. 15 comma 8 della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura e che la revoca può intervenire se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi di cui all'art. 2 della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il procuratore della Repubblica (*recte* Procuratore generale) un contrasto tale da potere giustificare la revoca dell'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.

Tenuto conto, pertanto, delle peculiarità dell'Ufficio di secondo grado, in via meramente esemplificativa, il potere di revoca dell'assegnazione potrà essere legittimamente esercitato laddove: a) non vengano rispettate eventuali direttive all'atto dell'assegnazione; b) in caso di mancato rispetto dei termini di legge per la definizione dei procedimenti; c) nell'ipotesi di inerzia o negligenza nella trattazione delle indagini; d) in caso di violazioni di legge non scusabili o nell'adozione di atti abnormi.

Per il resto si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 2 e 2 bis del decreto legislativo n. 106 del 2006.

Ultima annotazione attiene al disposto di cui all'art. 23 comma 6 della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, secondo cui il Procuratore generale deve essere informato nelle ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica revochi l'assegnazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale nella trattazione delle indagini inerenti i reati richiamati nella norma (575 c.p. anche nella forma tentata, 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice).

In tali ipotesi l'onere informativo è finalizzato a stimolare l'esercizio del potere di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006 con specifico richiamo alla facoltà di intervento per favorire soluzioni condivise.

III.C) Visti informativi e altri strumenti informativi.

Le disposizioni di cui agli artt. 19 – 22 della Circolare sull'organizzazione degli Uffici della Procura attengono agli istituti dell'assenso, visti, comunicazioni e altri oneri informativi.

Pur trattandosi di ipotesi maggiormente riferibili agli Uffici di primo grado, i medesimi istituti possono assumere rilevanza anche per la Procura generale come desumibile dal disposto dell'art. 37 sub. 11 e 12 della Circolare secondo cui il progetto organizzativo deve prevedere il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 della presente circolare nonché l'eventuale previsione dei visti informativi secondo quanto previsto dall'art. 20 della circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli artt. 21 e 22.

Tanto premesso, l'assenso sulle misure cautelari di cui all'art. 3 comma II del decreto legislativo n. 106 del 2006 deve intendersi limitato alle misure cautelari richieste nel grado d'appello per la prima volta nelle sole ipotesi in cui si proceda nei confronti di imputati liberi.

Sono, conseguentemente, escluse dall'assenso le richieste di aggravamento delle misure cautelari in essere e le richieste di convalida di arresto e applicazione della misura cautelare nei procedimenti afferenti all'esecuzione dei MAE ovvero nei procedimenti di estradizione.

Quanto alle misure cautelari reali gli istituti di riferimento attengono per le competenze della Procura generale alle confische *in executivis*.

Stante il combinato disposto dell'art. 3 commi e 3 del citato decreto n. 106 del 2006, l'assenso andrà posto dal Procuratore generale o dall'Avvocato generale solo sulle richieste di sequestro a fine di confisca di valore superiore a 200.000,00 euro.

Viceversa, per le confische per equivalente non precedute da sequestro non vi è necessità di assenso trattandosi di fase esecutiva di una confisca disposta in sede di giudizio di cognizione.

In tema di apposizione del visto pare opportuno richiamare le disposizioni relative al concordato in appello previsto dall'art. 599 bis c.p.p..

In ossequio al disposto di cui al quarto comma della citata norma sono stati concordati i criteri idonei a orientare le valutazioni dei magistrati delegati all'udienza citati al punto III.A. Non vi è, pertanto, necessità di visto o assenso laddove il concordato si concretizzi nella misura indicata nei citati criteri.

Laddove si verificano situazioni particolari, quali ad esempio l'applicazione della continuazione, tali da determinare lo scostamento, sarà cura del magistrato comunicare anche per le vie brevi la divergenza al Procuratore generale o all'Avvocato generale per concordare l'eventuale assenso alla proposta di concordato.

Per quanto riguarda l'apposizione di visti ai fini informativi o di assenso si rimanda al paragrafo IV B per la specifica previsione inerente al controllo delle sentenze di primo grado, ai ricorsi per cassazione, alle avocazioni ex art. 412 c.p.p.

In chiusura si sottolinea che, pur essendo assai ristretta la previsione dei "visti" del Procuratore generale, ogni magistrato avrà l'onere di informare comunque il Procuratore generale di ogni fatto rilevante per il buon andamento dell'Ufficio.

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

IV.A) Compiti di direzione e coordinamento dell'avvocato generale.

L'Avvocato generale dovrà svolgere in qualità di vicario, le funzioni del Procuratore generale, oltre a quelle di seguito elencate: collabora nella direzione e organizzazione dell'Ufficio con il Procuratore generale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento di questi ovvero se da lui richiesto o delegato. E' delegato in via permanente alla partecipazione alla Conferenza permanente per il funzionamento degli Uffici giudiziari, alla trattazione di tutte le pratiche che pervengono nella segreteria penale, amministrativa ed economico-contabile della Procura generale, nonché le pratiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro della sede (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e quelle concernenti la sicurezza delle strutture giudiziarie mediante sistemi di videosorveglianza e antintrusione (c.d. sicurezza interna o passiva), rientranti nella competenza funzionale dello stesso Procuratore generale (ex d.m. 28 ottobre 1993 e circ. min. n. 4 del 28 marzo 1994); assolve l'incarico di funzionario delegato al pagamento delle spese di gestione e di funzionamento dei servizi della Procura generale e delle Procure del distretto, in conformità ai capitoli alla prima attribuiti e, in caso di assenza, le funzioni sono espletate dal Sostituto procuratore generale più anziano nel ruolo quale sostituto funzionario delegato; espleta le attività relative agli acquisti e agli

impegni di spesa della Procura generale anche mediante il mercato elettronico, in tutti i casi con facoltà di firmare telematicamente i titoli di spesa tratti sugli ordini di accreditamento delle spese di funzionamento (adempimenti nei quali, in caso di assenza o impedimento, l'Avvocato generale può essere sostituito dai Sostituti procuratori generali); rilascia le autorizzazioni all'utilizzo straordinario degli automezzi e dei natanti dell'ufficio, mentre per le esigenze dei servizi di segreteria del personale amministrativo se ne occuperà la dirigente amministrativa. Qualora, nella trattazione di qualunque pratica a lui devoluta, si manifesti contrasto su punti essenziali con i magistrati o con il personale amministrativo, egli informa il Procuratore generale delle decisioni più importanti adottate; predispone il piano di ferie annuale dei magistrati dell'Ufficio; convoca, d'intesa con il Procuratore generale, riunioni con i magistrati per la discussione di problematiche organizzative o di comune interesse; vigila sulla distribuzione dei servizi e sull'assegnazione degli affari secondo i criteri predeterminati di rotazione di cui al successivo punto IV.B); sulla formazione dei calendari mensili delle udienze e dei turni, assicurandone la conformità ai criteri stabiliti nello stesso punto; sugli eventuali provvedimenti di sostituzione in relazione a richieste motivate di esonero da singole udienze o da altri affari assegnati ai Sostituti procuratori generali; sui necessari adattamenti della turnazione settimanale e giornaliera. Esercita la vigilanza in materia di albi professionali. Vigila infine sulla congruità delle sentenze e dei provvedimenti della Corte di appello in materia sia civile sia penale; sulla congruità delle richieste formulate dai magistrati della Procura generale in udienza o fuori di essa; e, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 106 del 2006, sul corretto e uniforme esercizio (o non esercizio) del potere di impugnazione da parte dei Sostituti procuratori generali, acquisendo le informazioni necessarie dalla diretta interlocuzione con gli stessi e, occorrendo, dall'esame diretto degli atti, partecipa alle riunioni della Corte d'appello sulle priorità e si occupa dei rapporti sindacali. Nei casi di maggior rilievo egli informa, per le valutazioni e le determinazioni opportune, il Procuratore generale. In caso di assenza dell'Avvocato generale, procederà alle sue incombenze il Procuratore generale o il Sostituto più anziano dell'Ufficio.

IV.B) Criteri di distribuzione delle udienze e dei turni e degli affari penali

L'esercizio dei poteri di risoluzione dei contrasti di competenza nell'ambito del pubblico ministero avverrà secondo criteri tendenzialmente uniformi e, peraltro, previa promozione ove possibile di un'intesa tra le Procure interessate, attraverso il confronto con le stesse rispetto al caso specifico. Al medesimo fine, in linea di massima, si valorizzerà la condivisione di informazioni e indirizzi di carattere generale, anche alla luce degli orientamenti della Procura generale della Corte di cassazione, oltre che della giurisprudenza di legittimità.

Assegnazione delle udienze

Per quanto riguarda i criteri di distribuzione delle udienze si rinvia al paragrafo III.A) con l'ulteriore seguente previsione.

Il calendario mensile delle udienze verrà predisposto dall'Avvocato generale previa acquisizione dai singoli magistrati dell'Ufficio delle indisponibilità per congedo o altro motivo almeno 40 giorni prima del mese di riferimento.

Acquisita l'effettiva presenza, l'Avvocato generale procederà alla stesura del calendario, adottando i sottoindicati criteri:

- assegnazione delle udienze dedicate ai processi di criminalità organizzata di non immediata definizione per i quali è intervenuta calendarizzazione da parte della Corte d'Appello. Richiamando quanto specificato al paragrafo III.A) dette udienze andranno assegnate al

Sostituto procuratore delegato a partecipare a tutte le udienze previste fino alla definizione del processo;

- assegnazione delle udienze di rinvio per le quali il Sostituto procuratore ha fatto richiesta di assegnazione;
- assegnazione delle udienze inerenti ai processi d'appello innanzi alla Corte d'Assise d'appello di Venezia;
- assegnazione delle udienze afferenti ai c.d. riti speciali (minori, esecuzioni, affari internazionali)
- assegnazione delle residue udienze ordinarie.

Al termine dell'udienza il magistrato provvederà a redigere il foglio riassuntivo in cui evidenziare la definizione o meno del procedimento, la data di rinvio, la sezione penale e la richiesta di partecipazione all'ulteriore udienza.

Al fine di assicurare la continuità e coerenza nella trattazione dei procedimenti trasmessi dalla Corte d'appello per il parere del pubblico ministero e al fine di assicurare le stesse esigenze relativamente al controllo delle sentenze e ordinanze pronunciate dalla Corte, il visto sui provvedimenti decisori e ordinatori emessi dalla Corte d'appello sarà curato dal magistrato che ha partecipato all'udienza o che ha espresso il parere scritto.

Nei casi in cui al parere scritto segua la partecipazione all'udienza, il visto sarà curato dal magistrato designato per essa e che vi abbia effettivamente partecipato, eccezion fatta per le decisioni su questioni esecutive, riservate al magistrato che ha curato la pratica.

Per i procedimenti particolarmente complessi e rilevanti, nonché per tutti gli affari in ordine ai quali si manifesti, anche per la loro risonanza esterna, la necessità di elaborare una linea uniforme che eviti divergenze d'indirizzo ovvero l'opportunità di una diretta cognizione e valutazione del Capo dell'Ufficio, i magistrati a cui gli stessi sono assegnati avranno cura di informare il Procuratore generale ovvero in sua assenza l'Avvocato generale prima o dopo l'udienza — quando solo in tale momento emergano le ragioni di opportunità dianzi dette — ovvero dopo l'assegnazione dell'affare, per consentire di approfondire eventuali aspetti controversi o problematici e anche di promuovere riunioni con altri magistrati, senza che l'esito di queste possa condizionare l'autonomia del magistrato in udienza.

Il Procuratore generale ovvero in sua assenza l'Avvocato generale dovrà comunque essere informato: dell'esito dei processi che abbiano suscitato particolare risonanza in campo locale o nazionale; delle questioni di legittimità costituzionale prospettate, anche se respinte, o sollevate dai giudici o dalle altre parti; di ogni altro affare di cui sia apprezzabile la rilevanza ai fini della coerenza con la giurisprudenza dell'Ufficio o per il quale si palesi l'opportunità dell'intervento del Capo dell'Ufficio per le eventuali determinazioni definitive.

Ferma restando l'autonomia del magistrato del pubblico ministero designato per l'udienza, il Procuratore generale ovvero in sua assenza l'Avvocato generale dovrà altresì essere informato dell'eventuale proposito di rinunciare alle impugnazioni della Procura generale o del pubblico ministero di primo grado nei procedimenti di particolare rilevanza.

L'annotazione sintetica nello statino di udienza non esclude il dovere di informazione specifica nei casi sopra indicati.

Al magistrato della Procura generale che abbia proposto impugnazione avverso una sentenza di primo grado incombe l'onere di segnalare la rilevanza del caso ai fini dell'adeguata considerazione nella realizzazione del calendario per le udienze; per converso, sul magistrato che abbia proposto ricorso per cassazione incombe l'onere di monitorarne l'esito, dandone notizia per quanto d'interesse al Procuratore generale o all'Avvocato generale.

Criteri di distribuzione degli adempimenti post-dibattimento:

Gli affari penali di seguito indicati verranno trattati da tutti i Sostituti procuratori secondo l'ordine di registrazione a rotazione - uno per ogni magistrato – secondo il criterio di anzianità in ruolo. A tal fine vorrà la Segreteria istituire un registro con un numero di colonne pari alle materie sotto specificate in cui annotare le assegnazioni al singolo magistrato.

- Correzione errore materiale;
- destinazione corpo di reato – beni e valori in sequestro nella fase del giudizio prima del passaggio in giudicato della sentenza;
- pareri in materia di grazia – art. 681 c.p.;
- rescissioni del giudicato – art. 629 bis c.p.p.;
- istanze di restituzioni in termini - art. 175 c.p.p.;
- istanze di revisione – art. 629 bis c.p.p.;
- revoca delle sentenze per depenalizzazione o abolizione del reato;
- revoca per ne bis in idem – art. 699 c.p.p.;
- riparazione per ingiusta detenzione – art. 314 c.p.p. (nei casi di procedimenti di criminalità organizzata la consegna del fascicolo dovrà essere preceduta dall'interlocuzione con il magistrato titolare del processo nella fase d'appello);
- comunicazioni delle archiviazioni dei procedimenti nei confronti delle persone giuridiche – art. 58 d.lvo 231/2001;

Controllo sulle decisioni di primo grado

Il controllo sulle decisioni di primo grado è espletato con criterio territoriale — in modo da garantire la pari distribuzione del lavoro e la conoscenza della giurisprudenza dell'intero distretto - a turni semestrali a rotazione (basata sull'anzianità nel ruolo organico della magistratura, dal più giovane al meno giovane), rispetto ai settori di competenza appresso elencati:

circondario di Venezia: GIP/GUP, Corte d'assise, Giudice di pace circondario di Venezia; Tribunale monocratico e collegiale circondario di Venezia; circondario di Padova: GIP/GUP, Corte d'assise, Giudice di pace circondario di Padova; Tribunale monocratico e collegiale circondario di Padova; circondario di Verona: GIP/GUP, Corte d'assise, Giudice di pace circondario di Verona; Tribunale monocratico e collegiale circondario di Verona; circondario di Vicenza: GIP/GUP, Corte d'assise, Giudice di pace circondario di Vicenza e Tribunale monocratico e collegiale circondario di Vicenza; tutti gli uffici del circondario di Belluno e Tribunale penale per i minorenni; tutti gli uffici del circondario di Treviso e Rovigo.

Impedimento dei magistrati

In caso di impedimento (per ferie e, malattia, corsi di aggiornamento professionale o altro motivo legittimo, risultante da specifica annotazione o informazione di segreteria) che si protragga per i 3 giorni successivi a quello di comunicazione del provvedimento, il visto spetta al magistrato addetto al controllo dell'ufficio giudiziario (o settore di competenza) indicato al punto successivo della tabella di abbinamenti bimestrali, sempre che quest'ultimo non si trovi in identica situazione di impedimento ovvero non sia gravato dal turno settimanale o giornaliero, nel qual caso sarà designato un sostituto a scalare, secondo le indicazioni della medesima tabella.

Relativamente al periodo feriale, saranno designati al controllo dei provvedimenti giudiziari di primo grado, distribuiti sulla base di criteri equitativi, tutti i magistrati in servizio, compresi quelli di turno.

L'esame delle richieste di impugnazione di cui all'art. 572 c.p.p. spetta al magistrato competente sul circondario (o sul settore di attività) ove è stata emessa la sentenza, individuato in base alla data di comunicazione del provvedimento alla Procura generale.

Il controllo dei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sarà curato dal Sostituto designato per la relativa udienza.

Turno urgente e giornaliero

Per la trattazione delle urgenze sono istituiti — a rotazione tra i Sostituti procuratori generali — un turno settimanale e un turno giornaliero.

Il magistrato di turno giornaliero sostituisce il delegato per l'udienza in caso di impedimento.

Il magistrato di turno settimanale e — in caso di suo contemporaneo impegno in altra funzione d'istituto non posticipabile — quello di turno giornaliero sono competenti per l'emanazione di provvedimenti urgenti in materia di libertà personale, quali i provvedimenti per decorrenza dei termini custodiali, le scarcerazioni, i pareri inerenti al trattamento detentivo (anche domiciliare), quelli concernenti la libertà personale nelle procedure estradizionali o di mandato d'arresto europeo e altre situazioni analoghe e, al sabato, delle urgenze dell'Ufficio esecuzione penale.

È fatta salva in ogni caso la competenza del titolare del fascicolo, se presente in ufficio.

Per ogni incombenza ed affare diversi dalle udienze e dai servizi specificatamente assegnati, viene designato il magistrato di turno settimanale.

Tutti i Sostituti si avvicendano in questo servizio secondo un ordine che deve restare invariato nel corso dell'anno, fatta eccezione per il periodo ordinario di ferie annuali.

La sequenza continua degli avvicendamenti settimanali si interrompe nel periodo delle ferie annuali ordinarie e ad essa si sostituisce una turnazione giornaliera dei magistrati in servizio in tale periodo.

Contrasti tra uffici del pubblico ministero e pareri in tema di grazia

L'assegnazione dei contrasti negativi o positivi fra uffici del pubblico ministero e di altri affari penali inerenti a procedimenti in corso (per esempio: ricusazioni, astensioni, incompatibilità, avocazioni su richiesta di parte o su iniziativa d'ufficio, richieste di trasmissione degli atti ad un diverso ufficio del pubblico ministero) segue il criterio territoriale del controllo sulle decisioni penali dell'ufficio giudiziario ove ha sede il pubblico ministero che ha promosso il contrasto o il pubblico ministero che procede, ovvero dell'ufficio a cui l'affare si riferisce. Per i circondari con maggiore volume di affari (Venezia, Padova, Verona), la trattazione delle materie di cui al precedente capoverso è assegnata, nel primo mese, al magistrato designato per il visto sulle sentenze del tribunale monocratico o collegiale e, per il secondo mese, al magistrato designato per il visto sulle altre sentenze emesse nel medesimo circondario.

L'assegnazione delle pratiche di grazia segue lo stesso criterio territoriale, così come le cosiddette pratiche penali varie, concernenti richieste non riconducibili a una specifica tipologia.

Affari internazionali

Le materie rientranti nella cooperazione giudiziaria internazionale (rogatorie attive e passive, estradizioni attive e passive, mandati di arresto europei, ricerche internazionali, aggiornamento e gestione dei catturandi, riconoscimento di sentenze penali, applicazioni della convenzione di Strasburgo e della convenzione di Schengen, notifiche da e per l'estero, corrispondenza e contatti con il Ministero della giustizia e autorità giudiziarie italiane e straniere) sono assegnate ad un gruppo di lavoro. Il coordinatore espleta funzioni di coordinamento del gruppo al fine di assicurare il confronto, il costante aggiornamento giurisprudenziale e dottrinale, l'omogeneità operativa (anche nelle valutazioni della necessità di proporre ricorso per cassazione). All'interno del gruppo, le assegnazioni degli affari e dei servizi sono effettuate con criterio oggettivo e predeterminato, a rotazione, in base all'ordine di anzianità di servizio (a iniziare dal magistrato più giovane), seguendo la numerazione progressiva di registrazione delle pratiche. Ciascun componente è tenuto ad assolvere proquota gli affari e i servizi assegnati al componente assente, mancante o impedito.

Coordinamento ufficio affari internazionali-ufficio esecuzione penale

Con riferimento ai rapporti tra l'ufficio affari internazionali e ufficio esecuzioni penali, ai fini dell'esatta determinazione degli adempimenti, si precisa che nei casi di MAE attivi e richieste di

estradizione attive, il fascicolo dell'esecuzione penale verrà trasmesso all'ufficio affari internazionali dopo l'infruttuosa esecuzione del provvedimento esecutivo (ordine di esecuzione, provvedimento di cumulo etc.) corredato dal verbale di vane ricerche e da eventuali specifiche indagini dalle quali desumere che il condannato sia riparato all'estero. I rimanenti incombeni saranno curati dall'ufficio affari internazionali fino ad avvenuta consegna dell'estradando, allorché il fascicolo tornerà in carico all'ufficio esecuzione che procederà alla redazione e notifica del provvedimento di esecuzione della pena con l'indicazione dell'inizio e fine della medesima. Sarà cura dell'ufficio esecuzione penale richiedere gli eventuali periodi di presofferto all'estero in relazione al titolo per il quale è stata concessa l'estradizione o la consegna a seguito di MAE.

Esecuzione penale

Gli affari concernenti la materia dell'esecuzione penale, allo stato sono trattati da un gruppo di lavoro composto da un coordinatore e un Sostituto procuratore generale. Il coordinatore espleta funzioni di coordinamento del gruppo al fine di assicurare il confronto, il costante aggiornamento giurisprudenziale e dottrinale, l'omogeneità operativa (anche nelle valutazioni della necessità di proporre ricorso per cassazione). All'interno del gruppo, le assegnazioni degli affari e dei servizi sono effettuate con criterio oggettivo e predeterminato, a rotazione, in base all'ordine di anzianità di servizio (a iniziare dal magistrato più giovane), seguendo la numerazione progressiva di registrazione delle pratiche. Ciascun componente è tenuto ad assolvere pro-quota gli affari e i servizi assegnati al componente assente, mancante o impedito. Si manterrà l'assegnazione allo stesso magistrato nel caso di diverse esecuzioni concernenti più soggetti condannati nell'ambito dello stesso procedimento di cognizione.

Affari civili e minori

Gli affari concernenti la materia civile e minorile, allo stato sono trattati da un gruppo di lavoro composto da un coordinatore e da due Sostituti procuratori generali. Il coordinatore espleta funzioni di coordinamento del gruppo al fine di assicurare il confronto, il costante aggiornamento giurisprudenziale e dottrinale, l'omogeneità operativa (anche nelle valutazioni della necessità di proporre ricorso per cassazione). All'interno del gruppo, le assegnazioni degli affari e dei servizi sono effettuate con criterio oggettivo e predeterminato, a rotazione, in base all'ordine di anzianità di servizio (a iniziare dal magistrato più giovane), seguendo la numerazione progressiva di registrazione delle pratiche. Ciascun componente è tenuto ad assolvere pro-quota gli affari e i servizi assegnati al componente assente, mancante o impedito.

Responsabilità della polizia giudiziaria

È stato di recente creato il gruppo di lavoro avente ad oggetto le indagini inerenti alla responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria ex art. 16 e 17 disp. att. c.p.p.. Il coordinamento del gruppo è affidato all'Avvocato generale e ne fanno parte due Sostituti procuratori generali. Il gruppo si occupa di istruire i procedimenti fino alla loro definizione e all'interno del gruppo le assegnazioni sono effettuate secondo il criterio della rotazione in modo tale da garantire pari carichi di lavoro.

Presenza in Ufficio

La presenza in ufficio dei magistrati di turno settimanale e giornaliero è prevista dalle ore 09:00 sino all'orario di chiusura della segreteria per le urgenze secondo le disposizioni di servizio, di regola sino alle ore 15:00. Il turno del sabato è garantito dal magistrato di turno settimanale fino alle ore 14:00.

In ogni caso i magistrati di turno sono tenuti ad assicurarsi che ai predetti orari non siano pendenti urgenze da definire e, nel caso esse sussistano, a provvedervi.

Supplenza all'interno dell'Ufficio

In caso di mancanza o impedimento:

- del Procuratore generale: opera il criterio automatico di cui all'art. 109 dell'ordinamento giudiziario;
- dell'Avvocato generale: si provvede con la sostituzione ad opera del più anziano dei Sostituti procuratori generali;
- del magistrato designato per l'udienza: è stabilito il turno giornaliero di supplenza di un magistrato, che si intenderà automaticamente designato per sostituire il collega impedito.

Esoneri

Sono previsti – nell'attualità - i seguenti esoneri parziali:

Riduzione del 50% delle udienze, per i magistrati assegnati anche all'Ufficio Esecuzione.

Riduzione del 20%, per il magistrato nominato MAGRIF.

Disposizioni sul benessere organizzativo e tutela della genitorialità.

Si rimanda alle indicazioni contenute negli articoli 73- 85 della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura. Le singole situazioni che dovessero verificarsi saranno valutate secondo i criteri dettati dalla circolare, predisponendo, d'intesa con il magistrato interessato, le misure flessibili, applicabili anche al di là dello specifico tema della genitorialità, dell'esonero o la riduzione del numero delle udienze, anche in considerazione della loro complessità e durata e/o con la rimodulazione delle assegnazioni, privilegiando forme di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze rappresentate dal magistrato.

Ferie

Fermi i criteri e le linee di indirizzo fissati con validità generale dalle circolari del CSM e non essendo evidentemente possibile assicurare il regolare svolgimento dei turni e delle attività di servizio con la concentrazione dei giorni destinati al congedo ordinario nel ristretto periodo feriale, si stabilisce che la richiesta di congedo ordinario, nel periodo feriale, deve comprendere un numero di giorni lavorativi, anche non consecutivi, complessivamente non inferiori a quindici.

IV.C) Criteri di sostituzione del procuratore generale nel consiglio giudiziario c.p.p.

In caso di assenza del Procuratore generale dalla seduta del Consiglio giudiziario (per impedimento, astensione e ricsuzione), il Procuratore generale sarà di regola sostituito dall'Avvocato generale. Qualora entrambi siano impediti, subentrerà il Sostituto procuratore generale più anziano in ruolo.

IV.D) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 della presente circolare.

Si richiama quanto sopra disposto in tema di "visti" e "assenso".

L'assenso sulle misure cautelari di cui all'art. 3 comma II del decreto legislativo n. 106 del 2006 deve intendersi limitato alle misure cautelari richieste nel grado d'appello per la prima volta nelle sole ipotesi in cui si proceda nei confronti di imputati liberi.

Sono, conseguentemente, escluse dall'assenso le richieste di aggravamento delle misure cautelari in essere e le richieste di convalida di arresto e applicazione della misura cautelare nei procedimenti afferenti all'esecuzione dei MAE ovvero nei procedimenti di estradizione.

Quanto alle misure cautelari reali gli istituti di riferimento attengono per le competenze della Procura generale alle confische *in executivis*.

Stante il combinato disposto dell'art. 3 commi 1 e 3 del citato decreto 106 del 2006, l'assenso andrà posto dal Procuratore generale o dall'Avvocato generale solo sulle richieste di sequestro a fine di confisca di valore superiore a 200.000,00 euro.

Viceversa, per le confische per equivalente non precedute da sequestro non vi è necessità di assenso trattandosi di fase esecutiva di una confisca disposta in sede di giudizio di cognizione.

IV.E) Criteri di esercizio delle funzioni proprie di avocazione di cui all'art. 412, comma 1, c.p.p. e di esercizio del potere di ordine di cui all'art. 415ter co. 5 c.p.p., da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità individuati dai procuratori della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della presente circolare

La materia è stata ampiamente interessata da recenti interventi normativi, recati, in particolare, dalla L. n. 103 del 2017 e della L. n. 150 del 2022 e dal D.Lgs n. 31/2024.

La portata delle problematiche conseguenti a tale modifica è talmente significativa – anche per le implicazioni ordinamentali a livello di principio – da avere imposto specifici pronunciamenti da parte del Procuratore generale della Corte di cassazione con i *“Criteri orientativi e buone prassi in materia di avocazione”*, diffusi in data 24 aprile 2018 e con la nota in data 19 gennaio 2023, punto 8, e del Consiglio superiore della magistratura, il quale ha dato seguito alle indicazioni contenute nell'art. 21 della circolare approvata il 16 novembre 2017 in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, emanando il 16 maggio 2018 la risoluzione intitolata *“Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p.: Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure; profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative”*.

L'impostazione di fondo di tali documenti rispecchia in larga misura indicazioni emerse anche dal confronto di tutti i Procuratori generali presso le Corti d'appello, con convergenza sulla gran parte delle problematiche esaminate.

2. Quale presupposto rispetto alla declinazione specifica dell'istituto dell'avocazione fatta per il distretto di Venezia con il presente documento, occorre preliminarmente dare atto che si condividono le affermazioni di principio, le opzioni metodologiche e le linee ermeneutiche enunciate nei predetti interventi del Procuratore generale di legittimità e dell'Organo di governo autonomo, che devono dunque intendersi qui richiamate.

Segnatamente si concorda sui seguenti principi, che si assumono quali criteri predeterminati per questa Procura generale:

- a) l'istituto dell'avocazione c.d. per inerzia, di cui all'art. 412, comma 1, c.p.p., è stato modificato dalla L. 150 n. 22 nel senso che il Procuratore generale “può disporre”; tale norma, quindi, qualifica esplicitamente l'avocazione come retta da una forma di discrezionalità selettiva, della quale si predefiniscono perciò qui di seguito i parametri valutativi;
- b) in linea con il predetto principio, dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'istituto deve sempre operarsi una valutazione in concreto;
- c) il momento iniziale del termine concesso dall'art. 407 bis comma 2 c.p.p., va determinato in concreto (e non invece considerando il termine massimo astrattamente ipotizzabile): esso coincide, quindi, con il termine di scadenza della durata delle indagini relative al singolo procedimento (considerate le eventuali proroghe) ovvero con quello di scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis c.p.p. nei casi di emissione dell'avviso entro i limiti temporali dell'indagine (N.B. 407 comma 3 bis abrogato e sostituito dal 407 bis comma 2);
- d) nell'attuazione delle valutazioni sull'esercizio dell'avocazione occorre avere riguardo anche alle iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. nei confronti di ulteriori indagati o per altri reati; ai fini dell'individuazione della scadenza dei termini, va considerata di regola l'ultima

delle iscrizioni successivamente effettuate, nel caso di procedimento cumulativo: rileverà, dunque, la scadenza dell'ultimo periodo d'indagine preliminare ovvero l'ultimo adempimento *ex art. 415-bis c.p.p.*;

- e) nei procedimenti cumulativi, inoltre, ove almeno uno dei reati (seppure iscritto a carico di uno solo degli indagati) abbia carattere prioritario, l'intero procedimento verrà considerato prioritario nell'apprezzamento funzionale all'eventuale avocazione;
- f) le verifiche e i presupposti per l'avocazione sono concettualmente autonomi rispetto all'eventuale rilevanza disciplinare delle condotte dei magistrati e svincolati da essa, essendo connaturata all'istituto una funzione non solo di controllo ma anche di stimolo indiretto alla tempestività nei confronti del pubblico ministero di primo grado, al fine di incrementare la funzionalità complessiva del sistema, piuttosto che in chiave sanzionatoria;
- g) nella valutazione dei presupposti legittimanti l'avocazione deve sempre tenersi conto dei criteri di priorità elaborati dal Procuratore della Repubblica, come evidenziato dal nuovo 127 *bis* disp. att. c.p.p., oltre che del dettato dell'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p., con le puntualizzazioni che saranno espresse nel successivo paragrafo contenente le disposizioni specifiche;
- h) è fatta salva la possibilità di disporre l'avocazione di procedimenti non prioritari, ove ricorrano specifiche e concrete ragioni, da esplicitare in motivazione;
- i) la misura e la cautela necessarie nell'impiego dell'avocazione devono essere particolarmente accentuate rispetto ai procedimenti concernenti delitti di mafia e terrorismo, al fine di evitare interferenze con altre indagini; l'avocazione sarà disposta esclusivamente quando non possa rimediarsi alla stasi procedimentale con strumenti alternativi fondati sulla cooperazione tra uffici requirenti;
- j) criterio fondamentale nell'esercizio del potere di avocazione è il carattere proceduralmente ingiustificato dell'inerzia del titolare dell'azione penale. Tale qualificazione dell'inerzia sarà perciò oggetto di accurata valutazione, in conformità ai criteri specifici definiti nella parte dispositiva del presente documento, avendo riguardo – ai fini dell'esclusione del carattere ingiustificato – all'eventuale dipendenza della stasi procedurale dall'attesa di decisioni giurisdizionali, da adempimenti in rito o dall'attesa di attività d'istituto da parte della polizia giudiziaria, ovvero dal carico di lavoro dell'ufficio inquirente di primo grado, rapportato all'organico disponibile (sempre che l'inerzia non derivi da inefficiente organizzazione o da inadeguatezza nella gestione del ruolo);
- k) si applicheranno i criteri di priorità appresso definiti nella parte dispositiva, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione, tenendo conto dell'oggettiva impossibilità di dar corso all'avocazione per tutti i fascicoli nei quali si verifichi la scadenza dei termini cui la legge conferisce rilievo.

I criteri generali così definiti devono ritenersi integrati dalla previsione di una verifica concreta laddove gli elementi acquisiti, o derivanti da un approfondimento informativo condotto dalla Procura generale, inducano a constatare che la stasi processuale – pur rapportabile alle predette categorie (in linea di massima non costituenti stallo ingiustificato) – denoti tuttavia una sostanziale mancanza di doverosa attivazione, anche sollecitatoria. Tale, a titolo esemplificativo, il caso di stasi dipendente dal mancato adempimento di compiti demandati ad altro soggetto (ad esempio la polizia giudiziaria o il consulente tecnico).

Quanto alla trattazione del procedimento avvocato, si è discusso in seno all'Ufficio circa l'eventuale l'opportunità di assegnazione a magistrato diverso da quello che ha disposto l'avocazione. La dimensione della pianta organica ha suggerito di evitare questa alterità del magistrato competente per la trattazione del procedimento. La Procura generale di Venezia consta di undici Sostituti procuratori generali (peraltro con scopertura d'organico tutt'altro che infrequente): sicché

l'ipotizzata distinzione tra magistrato che dispone l'avocazione e magistrato che dà poi seguito alla procedura determinerebbe disfunzionalità e spreco di risorse, per il fatto che il medesimo procedimento impegnerebbe più magistrati e lo studio del caso da parte di quello che ha avvocato verrebbe disperso se altro collega dovesse reiterarne l'esame approfondito, per seguirne lo sviluppo.

Obiettivo complessivo – che costituisce criterio d'orientamento nell'esercizio della discrezionalità valutativa – è quello non già di moltiplicare il numero delle avocazioni, bensì di far conseguire al sistema nel suo complesso, come definito dalle novelle legislative, le finalità primarie di rispetto dei principi di uniformità e di ragionevole durata delle indagini. Tutto ciò in uno spirito di convergenza dell'impegno delle Procure della Repubblica con quello della Procura generale presso la Corte d'appello.

Peraltro, come dianzi accennato, non è allo stato attendibilmente prevedibile l'entità dell'impegno di risorse che per la Procura generale potrà essere determinato dall'attuazione della riforma in tema di avocazione; neppure è concretamente apprezzabile l'onere organizzativo che essa determinerà a carico delle Procure della Repubblica, anche in ragione della non compiuta definizione – da parte della competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia – delle modalità di estrazione informatica dei dati rilevanti.

A ciò consegue la necessità di attribuire ai criteri delineati nel presente atto natura sperimentale, con riserva di verifica e messa a punto alla luce degli sviluppi applicativi.

Il criterio fondamentale, secondo il quale, nell'esercizio del potere di avocazione, è decisivo il carattere procedualmente ingiustificato dell'inerzia del titolare dell'azione penale, sarà applicato secondo i seguenti criteri specifici:

a) non può qualificarsi come ingiustificata, di regola, la stasi “necessitata”, quando il pubblico ministero debba cioè attendere una decisione dell'organo giudicante o un adempimento procedurale; tali i casi di:

- attesa di comunicazione della data dell'udienza da parte del presidente del tribunale, rispetto all'emanazione del decreto di citazione nei procedimenti a citazione diretta a giudizio;
- redazione in corso (ed imminente completamento) della richiesta di misure cautelari o della richiesta di archiviazione;
- attesa di decisione sulla richiesta di misure cautelari personali o reali;
- attesa dell'espletamento dell'incidente probatorio;
- attesa delle notifiche alla persona offesa, una volta firmata la richiesta di archiviazione, ovvero attesa di completamento delle notifiche e della procedura, nel caso di avviso *ex art. 415-bis c.p.p.*;
- attesa dell'espletamento di atti nell'ambito della cooperazione internazionale con Autorità giudiziarie di paesi UE (tramite Eurojust), sia terzi.

b) non è ingiustificata l'inerzia del pubblico ministero conseguente al mancato completamento delle indagini nei termini prefissati, da parte della polizia giudiziaria, pur tempestivamente delegata, né la stasi determinata dall'attesa dell'informativa finale e riepilogativa delle risultanze delle investigazioni, ovvero dell'esito delle ricerche dell'indagato;

c) nella medesima prospettiva rileva l'attesa dell'espletamento di accertamenti tecnici, tempestivamente disposti;

d) nell'ottica della possibile giustificazione dell'inerzia o del ritardo va valutato il complessivo carico di lavoro dell'ufficio inquirente di primo grado, rapportato all'organico disponibile, in quanto i presupposti per l'avocazione di regola non ricorrono – a fronte di un carico di lavoro eccessivo – in relazione ai fascicoli concernenti reati la cui trattazione non è prioritaria;

e) al contrario, la difficoltà ad affrontare l'impegno complessivo non vale a giustificare l'inerzia quando deriva dall'inefficiente organizzazione dell'ufficio di primo grado da parte del dirigente o

dall'inadeguatezza nella gestione del ruolo da parte del singolo magistrato assegnatario del fascicolo;

f) nella valutazione dei presupposti legittimanti l'avocazione dovrà sempre tenersi conto dei criteri di priorità indicati nel rispettivo progetto organizzativo dal Procuratore della Repubblica, ove esistenti, come previsto dal novellato art. 127 disp. att. c.p.p., in mancanza di essi, ci si atterrà al catalogo previsto dall'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p., integrato con la seguente categoria: procedimenti connessi a particolari esigenze di tutela di beni primari, quali l'ambiente, il territorio ovvero la tutela della collettività;

g) alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, occorre – nella oggettiva impossibilità di dar corso all'avocazione per tutti i fascicoli nei quali si determini la scadenza cui la legge conferisce rilievo – modulare le decisioni, da parte della Procura generale, secondo un criterio di priorità che valorizzi la gravità del reato, il tipo di bene giuridico tutelato, l'allarme sociale provocato;

h) per i procedimenti in materia di mafia o terrorismo, considerata la loro rilevanza e le peculiarità sul piano investigativo e delle esigenze di coordinamento, Il Procuratore generale, nell'attivare il rimedio previsto dalla legge per l'ipotesi dell'inerzia, si atterrà alla massima prudenza, tanto più laddove l'inerzia rilevata attenga a procedimenti con indagini ancora da compiere: l'avocazione sarà limitata alle situazioni non risolubili attraverso interventi alternativi fondati sulla cooperazione tra gli uffici requirenti, privilegiando allo scopo la richiesta di informazioni da parte della Procura generale, con eventuale sollecitazione al Procuratore distrettuale affinché risolva la situazione di inerzia evitando l'avocazione.

Ogni provvedimento rilevante in materia di avocazione è comunicato al Procuratore generale o, in sua vece, all'Avvocato generale, per l'apposizione del "visto". È competente per l'avocazione il magistrato designato per il circondario secondo i criteri di abbinamento per il controllo delle sentenze di primo grado, salva diversa disposizione del Procuratore generale.

IV.F) Modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle notizie di reato riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari dell'U.E.

L'istituzione della Procura europea con il Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO) e le disposizioni di adeguamento interno introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 9 riguardano anche le competenze delle Procure generali.

Va preliminarmente rilevato che ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 25 del Regolamento, nell'ambito della sua competenza l'EPPO opera in autonomia e l'articolo 9 del decreto legislativo di adeguamento sottrae espressamente i Procuratori europei delegati, oltre che al potere di direzione dei Procuratori della Repubblica, anche all'attività di vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di appello prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

In tale contesto, la vigilanza della Procura generale non può che riguardare allora altro che le modalità con cui sono instaurati i rapporti tra la Procura ordinaria ed EPPO rispetto ad un fatto di potenziale competenza EPPO.

La disciplina vigente in tema di iscrizione delle notizie di reato inerenti ai reati che ledono gli interessi finanziari è prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 9/2021⁵ che descrive due diverse ipotesi.

⁵ Art. 14 del decreto legislativo 9/2021:

I ipotesi: ai sensi dell'art. 14 I comma la notizia di reato di possibile interesse della Procura europea deve essere trasmessa al doppio indirizzo, ovvero sia al pubblico ministero nazionale che al procuratore europeo delegato.

Secondo l'art. 14 comma terzo d.lvo 9/21, il pubblico ministero provvede all'annotazione della n.d.r. in apposito registro in attesa delle determinazioni della Procura europea. Decorsi trenta giorni dall'annotazione ovvero in presenza della comunicazione da parte della Procura europea di declinare la propria competenza – delineata dagli art. 22 e seguenti del regolamento 2017/1939 del 12/10/2017 - il pubblico ministero procede all'iscrizione della notizia di reato ex art. 335 comma I c.p.p. (art. 14 comma IV d.lvo 9/2021).

II ipotesi: laddove la n.d.r. venga acquisita di iniziativa dal pubblico ministero nazionale o nel caso in cui vi sia la necessità di disporre atti urgenti ovvero altre indagini che se ritardate possono compromettere l'esito delle stesse, il procuratore nazionale iscrive la notizia di reato ai sensi dell'art. 335 I comma c.p.p. dandone comunicazione al procuratore europeo delegato per le determinazioni di competenza afferenti alla sua competenza.

Tanto premesso, si rileva che le modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione di tali notizie di reato debbano essere svolte in conformità al disposto di cui all'art. 6 del d.lvo 06/06 con l'ulteriore facoltà per il Procuratore generale di richiedere ai Procuratori del distretto specifiche informazioni sulla corretta annotazione nel registro di cui al comma III del citato art. 14 d.lvo 9/2021.

Nell'esecuzione di tale ulteriore facoltà verrà richiesta ai Procuratori del distretto la trasmissione annuale degli elenchi dei procedimenti per i quali la Procura Europea abbia esercitato la facoltà di avocazione ovvero abbia proceduto ad autonoma iscrizione.

IV.G) Modalità di acquisizione dei dati di cui all'art. 6 co. 1 e co. 1 bis del d.lgs. 06/06

L'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 106 del 2006 stabilisce che *“Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale,*

“1. Le comunicazioni di cui all'[articolo 347 del codice di procedura penale](#), le denunce, le querele, gli esposti e gli ulteriori atti comunque denominati che hanno ad oggetto reati in relazione ai quali la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza ai sensi degli articoli 22 e 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento sono presentati o trasmessi, oltre che al pubblico ministero nazionale, al procuratore europeo delegato.

2. Quando riceve o acquisisce di propria iniziativa notizia di uno dei reati di cui al comma 1, il pubblico ministero provvede agli adempimenti previsti dall'[articolo 335, primo comma, del codice di procedura penale](#), se la Procura europea non ha già comunicato di esercitare la sua competenza e risulta necessario procedere al compimento di atti urgenti o vi è comunque motivo di ritenere che un ritardo nell'avvio delle indagini possa comprometterne l'esito.

3. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero dispone l'annotazione della notizia di reato in apposito registro, tenuto in forma automatizzata, che il Ministro della giustizia istituisce con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Quando la Procura europea comunica che non intende esercitare la sua competenza e, in ogni caso, decorsi trenta giorni dalla annotazione prevista dal comma 3, il pubblico ministero procede immediatamente agli adempimenti previsti dall'[articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale](#).

5. Il pubblico ministero informa la Procura europea dell'iscrizione del procedimento e dell'avvio delle indagini preliminari ai sensi del comma 2.

l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale".

Il potere di vigilanza si articola nella richiesta di dati e notizie ai Procuratori del distretto finalizzata a verificare:

- a) il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale;
- b) l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato e il rispetto delle norme sul giusto processo;
- c) il puntuale esercizio dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici cui sono preposti i Procuratori;
- d) i doveri di cui all'art. 5, vale a dire la gestione dei rapporti con gli organi di informazione.

Come precisato dall'art. 39 comma III della Circolare sull'organizzazione degli Uffici della Procura, l'attività di vigilanza del procuratore generale non implica una funzione di coordinamento investigativo, se non nei casi e con i limiti in cui la medesima è prevista espressamente dalla legge (art. 118 bis disp. att c.p.p. e 371 bis c.p.p.). Non si tratta, pertanto, di una sovraordinazione gerarchica ma di una collaborazione istituzionale finalizzata a garantire la tutela di valori costituzionali quali il rispetto dei principi del giusto processo nonché il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale.

La concreta attuazione della collaborazione istituzionale deve trovare attuazione attraverso periodiche riunioni con i Procuratori del distretto e la definizione di protocolli diretti a garantire l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale. Tale metodo, già seguito da questo Ufficio nel decorso quadriennio, dovrà essere mantenuto e implementato, anche alla luce delle plurime riforme di recente conio, in ragione dei doveri informativi del Procuratore generale verso il Procuratore generale della Corte di cassazione sull'esito delle attività ex art. 6 del decreto n. 106 del 2006.

Le modalità dell'esercizio del potere di vigilanza si declina attraverso l'acquisizione di dati e notizie sulla complessiva organizzazione degli Uffici di primo grado non solo e non tanto al fine di conoscenza delle diverse problematiche degli Uffici del distretto ma anche e soprattutto per l'adozione di soluzioni condivise tendenti a realizzare le finalità espresse dalla norma e la diffusione di prassi uniformi per tutto il distretto nel rispetto dell'autonomia delle singole Procure. Di particolare importanza è il profilo afferente al rispetto delle norme sull'iscrizione delle notizie di reato sia sotto l'aspetto della tempistica che della corretta catalogazione della *notizia criminis* nel relativo registro. Di recente, l'organo di autogoverno è intervenuto sul tema (prat. n. 90/VV/2024) in relazione all'eventuale avocazione del Procuratore generale ex art. 412 c.p.p..

L'esercizio di tale potere non può prescindere, infatti, dallo snodo comunicativo tra i due Uffici e dalla indicazione nel progetto organizzativo delle modalità di acquisizione dei dati conoscitivi ex art. 6 decreto 106/2006.

Orbene, il Consiglio Superiore della magistratura detta importanti criteri cui questo Ufficio intende aderire di seguito sintetizzati:

- 1) nelle ipotesi di cui all'art. 415 ter comma 5 c.p.p. non si pone alcun problema di acquisizione di informazioni necessarie al Procuratore generale per l'esercizio delle prerogative ex art. 6 D.lvo 106/2006 quando siano intervenuti il deposito degli atti ai sensi del comma 1 del medesimo articolo ovvero l'ordine di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale ai sensi dei commi 4 e 5;
- 2) laddove si versi nelle ipotesi di differimento del deposito degli atti ai sensi dell'art. 415 ter commi 2 e 3 è preclusa al Procuratore generale la facoltà di richiedere informazioni e dati ai fini dell'esercizio del potere di cui all'art. 6 decreto legislativo n. 106 del 2006, essendo esperibile tale prerogativa solo al deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p.;

- 3) prima della scadenza del termine per le indagini preliminari la possibilità di accesso ai “dati” c.d. di contenuto è praticabile solo al verificarsi di due condizioni: a) il rilascio dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica titolare esclusivo del “dato”; b) indicazione nel progetto organizzativo delle modalità di acquisizione dei “dati” ex art. 37 comma 2 n. 16 della Circolare sull’organizzazione degli Uffici di Procura;
- 4) gli atti dei procedimenti iscritti a mod. 44 saranno ostensibili al Procuratore generale solo ove siano scaduti i termini delle indagini preliminari e sempre che siano rispettate le condizioni di cui al punto 3;
- 5) gli atti dei procedimenti iscritti a mod. 21 saranno ostensibili al Procuratore generale nei casi di cui all’art. 407 bis comma 2 c.p.p. e 415 ter commi 1, 4 e 5 c.p.p.;
- 6) gli atti dei procedimenti iscritti a mod. 45 possono essere messi a disposizione del Procuratore generale richiedente a prescindere dall’avvenuta archiviazione, fatta salva la presenza di eventuali accertamenti tempestivamente e preliminarmente delegati e comunque trascorso un ragionevole tempo di deliberazione da parte dell’Ufficio di Procura, adeguato alla natura degli atti contenuti nel fascicolo.

Tanto premesso, oltre le ipotesi in cui è utilmente esperibile l’esercizio delle prerogative di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 106/2006 come sopra specificate sub. 1, 5 e 6, restano da individuare i criteri inerenti alle modalità di acquisizione dei “dati” di contenuto prima della scadenza delle indagini, ferma restando la necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Possono, infatti, verificarsi nel corso delle indagini preliminari irregolarità, soprattutto nella corretta iscrizione della notizia di reato (ritardi, mancato aggiornamento del SICP etc.), di cui il Procuratore generale venga messo a conoscenza, ad esempio da parte della difesa delle parti private, da notizie di stampa, da esposti circostanziati o dallo stesso Ufficio di primo grado.

In tali ipotesi, il Procuratore generale provvederà a chiedere le informazioni ex art. 6 D.lvo 106/2006 motivando dettagliatamente l’istanza al Procuratore della Repubblica, al fine di consentire la completa valutazione per l’autorizzazione alla comunicazione del “dato” di contenuto.

Elenchi ex art. 127 disp. att. c.p.p.

Ulteriore aspetto circa il perimetro applicativo della norma in esame afferisce ai flussi comunicativi di cui all’art. 127 disp. att. c.p.p..

Quanto alle modalità di acquisizione si allega il verbale della riunione con i Procuratori del distretto nella quale sono stati definiti i termini delle comunicazioni ex art. 127 disp. att. c.p.p. (allegato 7). In sintesi, la trasmissione dei dati avviene con l’inoltro alla Procura generale di un foglio *excel* contenente tutte le informazioni indicate nella citata disposizione normativa e l’inserimento di una ulteriore colonna in cui vengono riportati sinteticamente i motivi dell’inerzia.

L’elenco viene trasmesso ai magistrati designati per il controllo secondo i criteri di abbinamento per il controllo delle sentenze di primo grado.

Il magistrato competente, tenuto conto del disposto di cui all’art. 127 bis c.p.p., individuati i procedimenti di interesse conoscitivo, nello spirito di collaborazione con l’ufficio di primo grado, avvia una interlocuzione finalizzata ad avere maggiori elementi conoscitivi al fine di eventuale avocazione previa comunicazione al Procuratore generale o all’Avvocato generale.

Quanto ai criteri per l’esercizio del potere di avocazione si rimanda al paragrafo IV.E

Art. 6 comma 1 bis D.lvo 106 del 2006

La norma prevede che *“Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale”*.

A seguito di interlocuzioni con le Procure generali presso le Corti d'Appello, questo Ufficio aderisce alle indicazioni della Procura generale presso la Corte di cassazione trasmesse con nota del 17 dicembre 2024 (allegato 8).

L'Ufficio, ai fini del successivo inoltro della relazione al Procuratore generale della cassazione, provvederà, quindi, a richiedere alle Procure del distretto i dati da trasmettere nei termini di legge.

In particolare:

- 1) la data di iscrizione del procedimento;
- 2) il rispetto o meno del termine di tre giorni per l'esame della persona offesa;
- 3) il numero dei procedimenti in cui non si è effettuato l'esame della persona offesa nel termine di cui al punto 1;
- 4) il numero di richieste di misure cautelari depositate nei trenta giorni dall'iscrizione con la specificazione della tipologia della misura cautelare;
- 5) il numero di richieste di misure cautelari depositate dopo i trenta giorni dall'iscrizione.

Resta salva la possibilità di chiedere ulteriori specificazioni all'esito della ricezione del dato conoscitivo.

ALLEGATI

- 1) Risorse finanziarie e tecnologiche;
- 2) Linee guida in materia di comunicazione istituzionale del 24 ottobre 2022;
- 3) Statistiche dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente;
- 4) Protocollo d'intesa ai sensi dell'art 166-*bis* disp. Att. c.p.p. tra il Procuratore generale e i Procuratori della Repubblica del distretto di Venezia in tema di acquiescenza del pubblico ministero e di impugnazione del Procuratore generale del 27 marzo 2018;
- 5) Protocollo con le Procure del Distretto inerente ai reati a trattazione prioritaria del 17 febbraio 2025;
- 6) Criteri generali in materia di concordato in appello approvato nella riunione del 5 febbraio 2025;
- 7) Verbale riunione distrettuale del 17 aprile 2024 (comunicazioni ex art. 127 disp.att.c.p.p.);
- 8) Comunicazioni semestrali previste delle leggi 122 e 168 del 2023 in materia di violenza di genere-Definizione del format uniforme;
- 9) Linee guida in ordine alla "osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato" di cui all'artt.1 e 6 del D.Lgs. n.106/2006 del 15 novembre 2022;
- 10) Verbale della riunione del 25 febbraio 2025

